

FONDO DI PREVIDENZA PER I SOTTUFFICIALI DELL'ESERCITO

Relatore: Sen. Giuseppe Iannone.

Per l'esame della relazione cfr. il resoconto stenografico
della seduta del 5 giugno 1990.

PAGINA BIANCA

1. Aspetti istituzionali e normativi.

Il fondo previdenza sottufficiali dell'Esercito venne istituito dal regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, che conferì ad esso personalità giuridica, attribuendogli compiti di natura previdenziale ed assistenziale. Il Fondo — al quale sono iscritti i sottufficiali dell'Esercito e dei Carabinieri nonché, ai sensi della recente legge 27 dicembre 1988, n. 557, i militari di truppa dell'Arma — è sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per i profili di rispettiva competenza.

Il predetto ampliamento degli iscritti ha fatto sì che, a decorrere dal 1° febbraio 1989, l'attività amministrativa dell'ente si sia articolata su due distinte ed autonome gestioni:

— « sottufficiali dell'Esercito » (che comprende anche quelli dell'Arma dei Carabinieri);

— « militari di truppa Carabinieri ».

1.2. Categorie assistite.

Al Fondo sono iscritti d'ufficio tutti i sottufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri in servizio permanente effettivo, i sergenti in ferma volontaria e prolungata e i militari di truppa dell'Arma stessa.

2. Prestazioni.

La funzione istituzionale dell'Ente è costituita dall'erogazione ai propri iscritti — all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo — di una indennità « una tantum » denominata « premio di previdenza ».

La misura del premio di previdenza, così come previsto dalla legge 5 luglio 1965, n. 814, che ha modificato ed integrato la legge istitutiva 28 dicembre 1933, n. 1890, è pari al 2 per cento dell'80 per cento dello stipendio e dell'assegno di funzione attribuiti agli interessati l'ultimo giorno di servizio, moltiplicato per gli anni di iscrizione al Fondo.

In applicazione del decreto ministeriale 6 giugno 1990, la tredicesima mensilità, a decorrere dal 1° gennaio 1990, è assoggettata a

ritenuta contributiva in favore della Cassa e, quindi, ricompresa nel calcolo delle indennità in ragione di tanti decimi quanti sono gli anni di versamento dei relativi contributi. Sul premio stesso non viene operata, ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 154, alcuna ritenuta a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'Ente può altresì erogare prestiti e sussidi a coloro che, trovandosi in particolari situazioni di disagio economico, ne facciano esplicita richiesta. Le misure massime dei prestiti che il Fondo può discrezionalmente concedere, sono state fissate dal Ministro della Difesa:

— marescialli: L. 4.500.000.

— sergenti maggiori, sergenti e gradi corrispondenti: L. 3.600.000.

— appuntati e carabinieri: L. 3.000.000.

I suddetti massimali possono essere rimborsati in 30 rate mensili; si prevede che l'avvenuto adeguamento del fondo destinato all'attività creditizia consentirà di aumentare, a decorrere dal 1990, il numero dei prestiti concedibili sino a 2.500 per i sottufficiali e 2.000 per i militari di truppa dei Carabinieri. I prestiti vengono concessi al lordo dell'interesse del 5 per cento a scalare e della trattenuta dell'1 per cento destinata ad incrementare il fondo di garanzia prestiti.

3. Aspetti statistici.

Risultano attualmente iscritti al Fondo circa 119.000 militari, così suddivisi:

— 56.542 sottufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri;

— 62.209 militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri.

4. Dati di contabilità (in milioni).

4.1. Conto economico 1989.

Gestione Sottufficiali.

ENTRATE:

Contribuzioni degli iscritti: 9.482

Trasferimenti da Stato/Enti pubblici: —

Redditi da capitale: 2.480

Altre entrate: 145

Totale: 12.107

USCITE:

Prestazioni istituzionali: 8.974
Trasferimenti ad altri enti pubblici: —
Spese di gestione: 36
Altre spese: 637
Investimenti: —
Totale: 9.647

Saldo: 2.460

Gestione militari di truppa dei Carabinieri.

ENTRATE:

Contribuzioni degli iscritti: 7.406
Trasferimenti da Stato/enti pubblici: —
Redditi da capitale: 677
Altre entrate: —
Totale: 8.083

USCITE:

Prestazioni istituzionali: — (*)
Trasferimenti ad altri enti pubblici: —
Spese di gestione: 0,4
Altre spese: 473
Totale: 473

Saldo: 7.610

*4.2. Stato patrimoniale 1989.**Gestione Sottufficiali.*

ATTIVO:

Immobili: —
Attività finanziarie: 21.108
Altre attività: 3.816
Totale: 24.924

(*) La legge n. 557 del 1989, che ha istituito la Gestione militari di truppa dei Carabinieri, prevede che la liquidazione del premio di previdenza avvenga dopo i primi sei anni di iscrizione, vale a dire dal 31 gennaio 1995. In tale periodo transitorio è previsto esclusivamente il rimborso dei contributi versati dallo stesso personale, maggiorati degli interessi di legge. Nel 1989 non sono pervenute richieste.

PASSIVO:

Riserve tecniche: 132
Debiti con lo Stato: —
Altri debiti: 619
Totale: 751

Saldo: 24.173

*Gestione militari di truppa dei Carabinieri.***ATTIVO:**

Immobili: —
Attività finanziarie: 7.000
Altre attività: 1.082
Totale: 8.082

PASSIVO:

Riserve tecniche: —
Debiti verso lo Stato: —
Altri debiti: 472
Totale: 472

Saldo: 7.610

5. Informazioni sui servizi.

Nel corso del 1989 sono state liquidate le seguenti prestazioni:

- premi di previdenza: 3.308 (importo medio: L. 2.711.196)
- prestiti: 131 (importo medio: L. 2.040.460)
- sussidi: 6 (importo medio: L. 900.000)

Tali prestazioni sono state erogate tutte dalla Gestione sottufficiali (cfr. nota ai dati contabili relativi alla gestione militari di truppa Carabinieri).

I tempi medi di erogazione delle prestazioni variano da un minimo di dieci ad un massimo di venti giorni, dal momento in cui la documentazione è stata completamente acquisita (in pratica, entro trenta-sessanta giorni dal collocamento in congedo degli iscritti). I pagamenti — effettuati a mezzo di conto corrente postale — vengono recapitati agli interessati circa venticinque giorni dopo la data di emissione.

Il Fondo di previdenza sottufficiali non dispone di personale proprio. La trattazione delle pratiche è affidata all'apposita sezione del centro gestioni speciali dell'esercito. Il personale ivi operante (10 unità su 17 previste in organico) è costituito esclusivamente da dipendenti della Pubblica Amministrazione. A tale personale il fondo corrisponde il compenso per le eventuali prestazioni qualitativamente e quantitativamente rese in maniera encomiabile e non altrimenti retribuibili, compenso ragguagliato, in media, ad un massimo di lire 100 mila mensili.

CASSA UFFICIALI MARINA MILITARE

Relatore: Sen. Renzo Antoniazzi.

Per l'esame della relazione cfr. il resoconto stenografico
della seduta del 22 maggio 1990.

PAGINA BIANCA

1. Aspetti istituzionali e normativi.

La Cassa ufficiali della marina militare fu istituita dalla legge 14 luglio 1934, n. 1015, che attribuì ad essa la personalità giuridica ed il compito di corrispondere agli ufficiali iscritti, all'atto della cessazione dal servizio, una indennità supplementare, calcolata sulla base dell'ultimo stipendio attribuito in servizio.

Le entrate della Cassa sono costituite esclusivamente da contributi personali degli iscritti, non essendovi apporti finanziari esterni.

1.2. Categorie assistite.

Alla Cassa sono iscritti tutti gli ufficiali in servizio permanente.

2. Prestazioni.

L'indennità supplementare che viene erogata dalla Cassa spetta agli ufficiali che lasciano il servizio con diritto a pensione ed almeno sei anni di iscrizione alla Cassa medesima.

La misura dell'indennità, così come modificata dalla legge 5 luglio 1965, n. 814, è pari al 2 per cento dell'80 per cento dello stipendio annuo lordo, moltiplicato per gli anni di iscrizione. Tale stipendio è l'ultimo percepito dall'ufficiale prima dell'eventuale promozione « alla vigilia » ed è quello su cui l'interessato ha pagato i contributi. Non si tiene attualmente conto, nel calcolo suddetto, della tredicesima mensilità. È tuttavia in corso di predisposizione da parte del Ministero della Difesa un decreto inteso a stabilire l'inclusione della mensilità stessa nel calcolo dell'indennità. Il criterio di computo suddetto si applica a tutte le cessazioni avvenute dal 1° maggio 1986, ciò che ha consentito di riequilibrare la gestione della Cassa, precedentemente in dissesto. L'aliquota da assumere a base per il calcolo del contributo è calcolata nella misura del 2 per cento dell'80 per cento dell'ultimo stipendio annuo lordo.

3. Aspetti statistici.

Gli ufficiali iscritti alla Cassa nel 1989 erano 3.992. Le liquidazioni effettuate nello stesso anno sono state 188; l'importo medio delle liquidazioni è risultato di L. 9.598.904.

4. Dati di contabilità (in milioni).

4.1. Conto economico 1989.

ENTRATE:

Contribuzioni degli iscritti: 2.634
Trasferimento dallo Stato/Enti pubblici: —
Redditi da capitali: 350
Altre entrate: 1.052
Totale: 4.036

USCITE:

Prestazioni istituzionali: 2.168
Trasferimenti enti pubblici: —
Spese di gestione: 194
Investimenti: —
Altre spese: 1.070
Totale: 3.432

Saldo: 603

4.2. Stato patrimoniale 1989.

ATTIVO:

Immobili (valutati al costo storico): 718
Attività finanziarie: 999
Altre attività: 652
Totale: 2.369

PASSIVO:

Riserve tecniche: 284
Debiti con lo Stato: —
Altre passività: 165
Totale: 449

Saldo: + 1.920

5. Informazioni sui servizi.

Per quanto riguarda i tempi di liquidazione delle prestazioni, se la documentazione necessaria perviene regolarmente, il tempo medio è di circa 30-40 giorni.

L'ufficio di supporto del consiglio di amministrazione della Cassa è composto da un ufficiale superiore del corpo di commissariato e da tre sottufficiali (contabili).

CASSA SOTTUFFICIALI MARINA MILITARE

Relatore: Sen. Renzo Antoniazzi.

Per l'esame della relazione cfr. il resoconto stenografico
della seduta del 22 maggio 1990.

PAGINA BIANCA

1. Aspetti istituzionali e normativi.

La Cassa sottufficiali della marina militare è stata istituita dalla legge 2 giugno 1936, n. 1226, che conferì ad essa personalità giuridica e le attribuì il compito di corrispondere un premio di previdenza ai sottufficiali di carriera della Marina, all'atto della cessazione dal servizio.

Le entrate della Cassa sono costituite esclusivamente da contributi personali degli iscritti, non essendovi apporti finanziari esterni.

1.2. Categorie assistite.

Sono iscritti d'ufficio alla Cassa tutti i sottufficiali in servizio permanente effettivo e, a decorrere dal 1° gennaio 1983, i sergenti non in servizio obbligatorio di leva.

2. Prestazioni.

Il « premio di previdenza » liquidato dalla Cassa spetta ai sottufficiali di carriera, iscritti alla Cassa stessa da almeno sei anni, che cessano dal servizio con diritto a pensione o sono nominati ufficiali in servizio permanente effettivo o sono trasferiti in ruoli di impiegati civili dello Stato. Il premio è corrisposto, rispettivamente, all'atto del collocamento a riposo, della nomina ad ufficiale o dell'iscrizione nei ruoli degli impiegati civili dello Stato. Nel caso i sottufficiali che vengono a trovarsi in una delle situazioni sopradescritte non abbiano ancora raggiunto i sei anni di iscrizione alla Cassa, si procede alla restituzione dei contributi versati, maggiorati degli interessi semplici maturati.

L'ammontare del premio di previdenza è pari al 2 per cento dell'80 per cento dell'ultimo stipendio annuo lordo percepito, moltiplicato per gli anni di iscrizione alla Cassa. Nel calcolo suddetto non si tiene attualmente conto della tredicesima mensilità. È tuttavia in corso di predisposizione da parte del Ministero della difesa un decreto inteso a stabilire l'inclusione della mensilità stessa nel calcolo dell'indennità. Nella stessa misura del 2 per cento dell'80 per cento dell'ultimo stipendio annuo lordo è calcolata l'aliquota da assumere a base per il calcolo del contributo. Le somme trattenute in tal misura sono accreditate alla Cassa nei limiti dell'80 per cento

all'approvazione del bilancio preventivo dello Stato ed a saldo all'approvazione del rendiconto generale dello Stato.

3. *Aspetti statistici.*

Per l'anno 1989 risultano iscritti alla Cassa 18.641 sottufficiali. Le prestazioni liquidate nello stesso anno sono state 713; l'importo medio individuale delle prestazioni (premio di previdenza) per lo stesso anno è di L. 1.845.153.

4. *Dati di contabilità (in milioni).*

4.1. *Conto economico 1989.*

ENTRATE:

Contribuzioni degli iscritti: 3.597
Trasferimenti da Stato/enti pubblici: —
Redditi da capitale: 1.470
Altre entrate: 34.123
Totale: 39.190

USCITE:

Prestazioni istituzionali: 1.428
Trasferimenti ad enti pubblici: —
Spese di gestione: 435
Investimenti: 32.730
Altre spese: 315
Totale: 34.908

Saldo: + 4.282

4.2. *Stato patrimoniale 1989.*

ATTIVO:

Immobili: 319 (valore storico)
Attività finanziarie: 7.136
Altre attività: 6.182
Totale: 13.637

PASSIVO:

Riserve tecniche: 131

Debiti con lo Stato: —

Altri debiti: 360

Totale: 491

Saldo: + 13.145

5. Informazioni sui servizi resi.

Circa i tempi di liquidazione delle prestazioni, la corresponsione del premio avviene entro novanta giorni dalla data della cessazione dal servizio. Il tempo medio, quando la documentazione perviene con regolarità, è di circa trenta giorni.

A supporto del Consiglio di Amministrazione della Cassa opera un ufficio diretto da un ufficiale superiore, presso il quale prestano servizio tre sottufficiali ed un marinaio.

PAGINA BIANCA

OPERA DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA
PER I FERROVIERI DELLO STATO

(OPAFS)

Relatore: On. Adriana Lodi Faustini Fustini.

Per l'esame della relazione cfr. il resoconto stenografico
della seduta del 15 maggio 1990.

PAGINA BIANCA

1. Aspetti istituzionali e normativi.

L'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, istituita con la legge 19 giugno 1913, n. 641, modificata da numerosi provvedimenti successivi, fu riorganizzata una prima volta con il decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 561 e, infine, assunse la sua attuale configurazione con la legge 14 dicembre 1973, n. 829, che ne riformò completamente la struttura e ne mutò il nome in Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato, confermandole la personalità giuridica di diritto pubblico.

L'Opera, con sede in Roma, è sottoposta alla vigilanza del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, che ne rende esecutive le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione. L'erogazione delle prestazioni è regolata dal decreto ministeriale 16 novembre 1981, n. 404 e dal decreto ministeriale 16 giugno 1983, n. 603.

1.2. Categorie assistite.

Sono obbligatoriamente iscritti d'ufficio all'OPAFS i dipendenti dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato (ora Ente FS) in servizio di ruolo, in prova e stabili.

2. Prestazioni.

Le prestazioni obbligatorie cui l'Ente provvede sono le seguenti:

a) indennità di buonuscita a favore dei dipendenti FS cessati dal servizio o dei loro superstiti;

b) assegni previdenziali a favore dei dipendenti FS dispensati dal servizio perché riconosciuti inidonei, o loro superstiti;

c) sussidi temporanei agli orfani di dipendenti FS;

d) assegni alimentari a favore di congiunti bisognosi di dipendenti deceduti in servizio o in pensione;

e) assegni giornalieri di malattia a favore di dipendenti assenti dal servizio per malattia;

f) assegni mensili e sussidi integrativi di stipendio ridotto a favore dei dipendenti collocati in aspettativa per motivi di salute;

g) sussidi scolastici a favore degli orfani di dipendenti iscritti a scuole medie di secondo grado;

h) sussidi funerari ai superstiti di dipendenti deceduti dopo la cessazione dal servizio.

L'OPAFS esercita inoltre la gestione del credito a favore degli iscritti ed eroga le seguenti prestazioni facoltative:

a) assistenza in convitti, semiconvitti o istituti specializzati a favore degli orfani di dipendenti FS;

b) sussidi scolastici a favore dei figli di dipendenti a riposo nei casi di grave e riconosciuto bisogno;

c) borse di studio a favore di figli e orfani di dipendenti, particolarmente meritevoli per profitto scolastico;

d) assistenza in soggiorni di vacanza di figli ed orfani di dipendenti;

e) organizzazione di centri di soggiorno climatici per nuclei familiari di dipendenti FS;

f) istituzione e gestione di case di riposo a favore di dipendenti a riposo e loro vedove;

g) assegni alimentari a favore di congiunti bisognosi di dipendenti deceduti in servizio o in pensione;

h) sussidi straordinari a favore di dipendenti in pensione o dei congiunti superstiti.

L'OPAFS, tranne la gestione dell'indennità di buonuscita, svolge, come si può osservare, attività assistenziali molte delle quali sono trasferite da tempo ai Comuni (vedi articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977) e altre appaiono superate da tempo, quali, per esempio, i sussidi temporanei agli orfani di 100 mila lire al mese.

Le attività assistenziali andrebbero in gran parte soppresse, perché duplicano altre già svolte per legge da altri enti o trasferite ai dopolavoro ferroviari, che già svolgono queste attività in forma associativa.

3. Aspetti statistici.

Il numero degli iscritti all'OPAFS nel 1989 era di 206.505 unità.

Il numero delle prestazioni erogate nel 1989 ed il relativo importo medio per le prestazioni obbligatorie risultavano i seguenti:

a) 12.000 indennità di buonuscita (importo medio, L. 32.000.000);

b) 20 assegni previdenziali (importo medio, L. 3.510.000);

c) 2.600 sussidi temporanei agli orfani (importi medi, L. 360.000 per un orfano; L. 708.000 per due orfani; L. 1.038.000 per tre orfani; L. 1.350.000 per quattro orfani; L. 1.650.000 per cinque orfani; L. 1.938.000 per sei orfani; L. 2.208.000 per sette o più orfani);

d) 200 assegni alimentari (importi medi, L. 1.350.000 per un beneficiario; L. 2.616.000 per due beneficiari o coniuge superstite; L. 3.672.000 per tre o più beneficiari);

e) 350 sussidi scolastici obbligatori e facoltativi (importo medio, L. 200.000 annue per ciascun orfano);

f) 3.000 sussidi funerari (importo medio, L. 300.000).

Per le prestazioni facoltative, risultavano:

c) 4.000 borse di studio per figli ed orfani di dipendenti (gli importi oscillano tra L. 50.000 e L. 100.000 per le scuole elementari; L. 100.000 e L. 200.000 per le scuole medie; L. 150.000 e L. 250.000 per le scuole medie superiori; L. 300.000 e L. 450.000 per l'università);

d) 5.000 assistenze in soggiorni di vacanza di figli ed orfani di dipendenti FS;

h) 1.500 sussidi straordinari (di importo variabile tra L. 400.000 e L. 1.500.000).

L'assistenza in convitti, semiconvitti o istituti specializzati non viene fornita dall'anno scolastico 1973-74.

4. Dati di contabilità (in milioni).

4.1. Conto economico 1989.

ENTRATE:

Contribuzioni degli iscritti: 270.535.

Trasferimenti da Stato/Enti pubblici: 5.236

Redditi da capitale: 6.921

Altre entrate: 4.598

Totale: 287.290

USCITE:

Prestazioni istituzionali: 201.694

Trasferimenti ad Enti pubblici: 46

Spese di gestione: 6.856

Investimenti: 80.999

Altre spese: 3.391

Totale: 292.986

Saldo: — 5.696

4.2. Stato patrimoniale 1989.

ATTIVO:

Immobili: 38.944 (valutazioni rispetto ad anni non omogenei, in prevalenza 1986)

Attività finanziarie: 81.027

Altre attività: 392.043

Totale: 511.015

PASSIVO:

Riserve tecniche: 395.093

Debiti con lo Stato: —

Altre passività: 115.921

Totale: 511.015

Saldo: —

5. Informazioni sui servizi.

Essendo il numero dei trattamenti liquidati nel 1989 complessivamente pari a 31.270, il rapporto tra assicurati e prestazioni è uguale a 6,6.

Come tempo medio di erogazione delle prestazioni vengono indicati 30 giorni dal completamento dell'istruzione di una pratica all'effettivo pagamento.

Per ciò che riguarda il contenzioso, si registrano annualmente circa 4 mila ricorsi di ex dipendenti che rivendicano il computo dell'indennità integrativa speciale nella base retributiva presa a riferimento per il calcolo dell'indennità di buonuscita. La gran parte delle decisioni sono favorevoli all'OPAFS. Comunque quelle sfavorevoli, essendo di immediate esecutività, procurano un esborso di circa 1 miliardo l'anno.

L'attuale consistenza organica del personale dell'Ente è pari a 96 unità. Il costo del personale è sicuramente la spesa maggiore dell'Ente. Annualmente vengono assunti circa 150 dipendenti a tempo determinato per le esigenze operative dei soggiorni estivi per figli ed orfani di ferrovieri.

SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI

(SCAU)

Relatore: Sen. Pasquale Perugini.

Per l'esame della relazione cfr. il resoconto stenografico
delle sedute del 29 marzo e del 9 maggio 1990.

PAGINA BIANCA

1. Aspetti istituzionali e normativi.

L'unificazione e la semplificazione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori agricoli per l'assistenza malattia, per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi, per la maternità (successivamente devoluti all'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori), per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e per la corresponsione degli assegni familiari sono state disposte dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, convertito con modificazioni nella legge 2 giugno 1939, n. 739. La legge 29 aprile 1949, n. 264, ha aggiunto all'elenco dei contributi unificati quello per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. Il Servizio preposto alla riscossione dei contributi ed al versamento degli stessi agli Enti erogatori delle prestazioni (Servizio per i contributi agricoli unificati) istituito dal decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, è stato dichiarato Ente di diritto pubblico dall'articolo 24 della legge 22 novembre 1954, n. 1136. Al Servizio suddetto sono state preposte una apposita commissione centrale, istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e, in ciascun comune, una commissione comunale, con il citato decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.

Il decreto ministeriale 16 dicembre 1981 ha disposto lo scioglimento della commissione centrale, per l'impossibilità del suo funzionamento, sostituendola con un Commissario straordinario per la gestione dello SCAU; la ricostituzione degli organi statutari dell'ente ha avuto luogo nel 1983.

Il Servizio per i contributi agricoli unificati ha, tra le sue attribuzioni, quelle di accertare i soggetti assicurati nel settore agricolo e di provvedere alla istruttoria di alcune delle domande di corresponsione delle relative prestazioni, attestando all'INPS, al quale compete la definizione delle pratiche e l'erogazione delle prestazioni, la presenza o meno dei requisiti assicurativi richiesti.

1.2. Categorie assistite.

Sono interessati alle assicurazioni per le quali lo SCAU ha il compito di accertare e riscuotere i contributi, tutti i lavoratori agricoli, sia autonomi (coltivatori diretti ed associati, coloni e mezzadri), sia dipendenti (operai a tempo determinato e indeterminato, compartecipanti familiari e piccoli coloni).

2. Prestazioni.

L'Ente non ha tra i propri compiti istituzionali quello di provvedere alla erogazione di prestazioni previdenziali o assistenziali, alla quale è preposto l'INPS. Lo SCAU svolge funzioni certificative ed istruttorie nei confronti dell'INPS.

L'Ente è gestore, per regolamento approvato con decreto ministeriale 22 settembre 1969, di un Fondo interno di previdenza e quiescenza per i propri dipendenti, che corrisponde agli stessi un trattamento integrativo pensionistico aggiuntivo a quello dell'analoga prestazione a carico dell'assicurazione obbligatoria, nonché l'indennità integrativa speciale nella misura prevista per gli impiegati dello Stato.

3. Aspetti statistici.

Il numero degli iscritti nel 1989 risultava per i lavoratori autonomi e associati: 1.168.902 coltivatori diretti e 37.374 coloni e mezzadri iscritti ai fini delle assicurazioni per la invalidità e la vecchiaia e contro gli infortuni sul lavoro; per i lavoratori dipendenti e assimilati, 1.027.030 operai a tempo determinato, 114.025 operai a tempo indeterminato e 59.434 compartecipanti familiari e piccoli coloni iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli (1988).

Non vengono forniti dati concernenti il numero e l'importo medio delle prestazioni, in quanto l'Ente, come rilevato precedentemente, non provvede alla erogazione di prestazioni previdenziali o assistenziali.

Il Fondo interno di previdenza e di quiescenza ha, al 31 dicembre 1989, 982 iscritti. Esso assiste 1.582 pensionati, di cui 1.370 con pensione negativa e n. 212 con pensione positiva. La media delle prestazioni erogate nel 1989 è di L. 7.135.000, per complessive L. 1.512.709.000.

4. Dati di contabilità (in milioni).

4.1. Conto economico 1989.

ENTRATE:

Contribuzioni degli iscritti: 2.796.483
Trasferimenti da Stato/Enti pubblici: 138.146
Redditi da capitale: 730
Altre entrate: 2.216
Totale: 2.937.575

USCITE:

Prestazioni istituzionali: —
Trasferimenti a Enti pubblici: 2.263.708

Spese di gestione: 115.628 (di cui 95.388 per il personale)

Investimenti: 5.128

Altre spese: 2.095

Totale: 2.404.800

Saldo: 532.775

4.2. Stato patrimoniale 1989.

Non vengono forniti dati relativi allo stato patrimoniale dello SCAU in quanto l'Ente non ha mai effettuato investimenti immobiliari o mobiliari e non ha altre attività finanziarie al di fuori di quelle istituzionali.

Il Fondo interno di previdenza e di quiescenza risulta proprietario di immobili per un importo iscritto in bilancio di L. 1.567.903.000; essi forniscono un introito di canoni di affitto che per il 1989 è ammontato a Lire 1.189.951.000, a fronte di un ammontare di spese per manutenzione e gestione pari a L. 35.464.700.

5. Informazioni sui servizi.

A fronte di una pianta organica di 2.923 unità, il personale addetto alle dipendenze dello SCAU assomma a 1.769 persone (dati riferiti al 1° giugno 1990), delle quali 197 prestano la propria opera presso la Direzione generale, 112 presso il centro elettronico e le rimanenti presso i vari uffici provinciali con sede in ciascun capoluogo di provincia.

Il Fondo interno di previdenza e di quiescenza ha erogato nel 1989, come si è avuto occasione di dire, 1.582 prestazioni, con un tempo medio di liquidazione di circa due mesi.

PAGINA BIANCA

CASSA DI PREVIDENZA PER L'ASSICURAZIONE AGLI SPORTIVI
(SPORTASS)

Relatore: Sen. Renzo Antoniazzi.

Per l'esame della relazione cfr. il resoconto stenografico
della seduta del 24 maggio 1990.

PAGINA BIANCA

1. Aspetti istituzionali e normativi.

Lo statuto dell'Ente fu approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1952, n. 1451. Il decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1978, n. 250, emanato in base alla delega legislativa di cui all'articolo 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70 sul riordinamento degli enti pubblici, ha poi « confermato » la Cassa, includendola tra gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui alla categoria I della tabella allegata alla stessa legge n. 70 del 1975.

L'ente svolge attività assicurativa e previdenziale. La prima ha riferimento agli infortuni occorsi nello svolgimento di attività sportive di ogni disciplina, nonché alla responsabilità civile verso terzi derivante agli assicurati o alle società sportive a seguito di incidenti verificatisi nell'esercizio e nell'organizzazione di alcune attività sportive.

L'attività previdenziale consiste nella gestione di un fondo riservato agli sportivi professionisti che non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età, qualificati ed operanti nell'ambito delle Federazioni ed Enti sportivi vigilati dal CONI. Il fondo eroga pensioni integrative rispetto a quelle attualmente previste per legge. Le pensioni stesse sono fruibili in base alle norme di apposito regolamento.

1.2. Categorie assistite.

L'Ente fornisce prestazioni previdenziali ed assicurative a tutti gli sportivi tesserati (atleti, tecnici ed ausiliari sportivi) ed inquadrati dalle Federazioni ed Enti sportivi sui quali il CONI esercita la tutela a termini di legge, ed alle rispettive organizzazioni sociali affiliate.

2. Prestazioni fornite.

A) Prestazioni assicurative.

— contro gli infortuni personali occorsi nello svolgimento di attività sportive di ogni disciplina, in gara od allenamento;

— per la responsabilità civile verso terzi derivante agli assicurati o Società sportive da incidenti determinatisi nell'esercizio e

l'organizzazione di alcune attività sportive (al momento: caccia, ciclismo, sport invernali, atletica leggera, handball, scherma, pesca sportiva, tiro a segno, hockey su prato, giochi della gioventù, centri di avviamento allo sport, centri Olimpia).

Dette prestazioni si concretizzano in indennizzi erogabili « una tantum » sia per quanto riguarda gli infortuni personali (morte o inabilità permanente; in caso di inabilità temporanea viene corrisposta una diaria ragguagliata al periodo di inabilità) sia nei casi di responsabilità civile verso terzi.

In ogni caso gli indennizzi vengono correlati ai massimali per i quali l'infortunato od il responsabile del danno è assicurato; massimali stabiliti per convenzione con la competente Federazione Sportiva od Organismo sportivo, dei quali può essere richiesta, individualmente o dalla rispettiva società, una maggiorazione complementare, con specifico premio assicurativo complementare a carico del richiedente, della quale ovviamente viene tenuto conto nella determinazione degli indennizzi.

B) *Prestazioni previdenziali.*

I trattamenti pensionistici sono riservati, attraverso la gestione di uno speciale fondo, agli sportivi professionisti che non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età, qualificati ed operanti nell'ambito delle Federazioni Sportive ed Enti Sportivi tutelati dal CONI. Essi consistono nella erogazione di pensioni — integrative a quelle eventuali di legge — fruibili in base alle norme di apposito regolamento al termine dell'attività professionale ed a determinati limiti di età. A tale pensione di « base » viene aggiunta una quota integrativa di « carovita », la cui entità, aggiornabile annualmente, è ragguagliata al costo della vita (+ 60 per cento della variazione annuale dell'indice ISTAT).

Ai fini degli anni utili per la maturazione dei diritti correlati alla pensione è prevista, mediante un complesso di norme regolamentari, la possibilità di riscattare anni di anzianità di esercizio professionale pregressi. Le pensioni si differenziano — secondo le specifiche norme regolamentari vigenti — in:

— pensione diretta di vecchiaia, spettante al compimento del cinquantesimo anno di età per coloro che, all'atto dell'iscrizione, esercitavano l'attività sportiva di atleta ed al sessantesimo per chi, sempre al momento dell'iscrizione, esercitava quella di tecnico od ausiliario sportivo. Sono necessari, rispettivamente, otto e quindici anni di iscrizione e contribuzione;

— *pensione di anzianità* all'iscritto che abbia compiuto almeno il quarantacinquesimo anno di età e possa far valere il requisito di venticinque anni di iscrizione e contribuzione effettiva e continuativa (esclusi gli anni di anzianità pregressa eventualmente riscattati);

— *pensione di invalidità* per gli iscritti che presentino una percentuale di almeno il 40 per cento, se atleta professionista, ovvero il 50 per cento se tecnico o ausiliario sportivo, di invalidità

permanente rispetto a qualsiasi attività generica lavorativa e possono far valere il requisito di non meno di cinque anni di iscrizione e contribuzione;

— *pensione indiretta o di reversibilità*, in caso di morte rispettivamente dell'iscritto o del pensionato (nel primo caso è necessario il requisito di almeno cinque anni di iscrizione e contribuzione), commisurata ad una percentuale della pensione diretta spettante al dante causa (60 per cento per un superstite; 80 per cento per due e 100 per cento per tre o più superstiti; 30 per cento per ciascun genitore).

A favore degli sportivi professionisti viene altresì gestito — a richiesta e sempre nell'ambito del fondo — l'accantonamento, capitalizzato al tasso proprio del fondo stesso, delle indennità di quiescenza delle quali sia eventualmente prevista l'erogazione al termine del rapporto contrattuale del professionista con le Federazioni ed Enti sportivi.

Per quel che concerne le contribuzioni relative alle prestazioni assicurative, i premi vengono concordati con le rispettive Federazioni ed Enti Sportivi aderenti, in relazione ai massimali richiesti; i premi stessi sono stabiliti quadriennalmente (salvo eccezionali necessari casi di revisione) per ogni disciplina in base ai coefficienti unitari indicati dal rapporto costo sinistri/complesso premi verificatosi nel quadriennio precedente.

Trattandosi di Ente istituzionalmente senza scopo di lucro, nessun carico viene operato nel meccanismo di determinazione dei premi assicurativi.

La corresponsione dei premi alla Cassa da parte delle Federazioni ed Enti Sportivi aderenti avviene di norma, per una prima parte in linea anticipata, commisurata al 60 per cento del numero dei tesserati del precedente anno; per il restante 40 per cento in rapporto alla progressione dei tesseramenti dell'anno di competenza. Il diritto alle prestazioni da parte dell'assicurato è costituito dal possesso della tessera sportiva.

Per quanto riguarda, infine, le prestazioni previdenziali, la regolamentazione vigente prevede una contribuzione annua da parte degli sportivi professionisti iscritti al « Fondo », attualmente di L. 780.000, aumentabile biennialmente in misura percentuale raggugliata alla variazione intervenuta nel biennio nell'indice ISTAT.

A tale aumento biennale della contribuzione annua corrisponde l'aumento dell'indennità integrativa aggiunta alla pensione di base.

La pensione di base corrispondente alla predetta contribuzione annua può facoltativamente essere aumentata a diversi livelli, mediante corrispondenti maggiori versamenti effettuati dall'iscritto (« pensione aggiuntiva »).

Il versamento alla SPORTASS di tutte le quote annuali avviene direttamente da parte degli iscritti in forma anticipata.

3. Aspetti statistici.

Nel 1989 gli iscritti alla Cassa risultano essere 8.838.284 per le prestazioni assicurative e 1.740 per quelle previdenziali.

4. Dati di contabilità (in milioni).

4.1. Conto economico 1989.

ENTRATE:

Contribuzioni degli iscritti: 36.462
Trasferimenti da Stato/enti pubblici: —
Redditi da capitale: 1.365
Altre entrate: 28.281
Totale: 66.108

USCITE:

Prestazioni istituzionali: 39.861
Trasferimenti ad enti pubblici: —
Spese di gestione: 4.976
Altre spese: 29.755
Investimenti: —
Totale: 74.592

Saldo: — 8.484

4.2. Stato patrimoniale 1989.

ATTIVO:

Immobili: 5.925 (valore storico rivalutato ai sensi della legge n. 576 del 1975)
Attività finanziarie: 6.850
Altre attività: 47.995
Totale: 60.760

PASSIVO:

Riserve tecniche: 31.838
Debiti con lo Stato: —
Altri debiti: 39.791
Totale: 71.629

Saldo: — 10.869

5. Informazioni sui servizi.

Nel 1989 le denunce di infortuni sono state 35.879 e i danni di responsabilità civile verso terzi 2.935. L'importo medio degli indennizzi pagati per gli infortuni liquidati è di L. 1.293.734; per i danni di responsabilità civile è di L. 2.486.004.

Per quanto riguarda le prestazioni previdenziali, nel 1989 sono state liquidate 228 pensioni di vecchiaia (importo medio L. 4.985.920), 6 di invalidità (importo medio L. 6.175.000) e 49 di reversibilità (importo medio L. 3.459.250).

I tempi medi di erogazione degli indennizzi per le prestazioni assicurative sono i seguenti: per i casi di morte, un anno; per i casi che comportino esiti permanenti, da un anno a due anni dalla completa stabilizzazione dei postumi. Per i casi di inabilità temporanea, viene indicato il tempo massimo di un anno dal completamento della documentazione.

Il tempo medio di liquidazione delle pensioni è di circa tre mesi dalla maturazione del diritto.

Il numero degli addetti effettivamente in servizio è di 41 unità al 31 dicembre 1989, a fronte delle 60 previste dalla dotazione organica.

PAGINA BIANCA

ALLEGATO
TAVOLA SINOTTICA

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE	Assicurati	Natura delle prestazioni:		Contribuzione:		Requisiti
		previdenziali	assistenziali	datore di lavoro	lavoratore	
CASSA INTEGRATIVA DI PREVIDENZA PERSONALE TELEFONICO STATALE	Dipendenti Aziende di Stato per i servizi telefonici	Pensioni V.S. Indennità di buonuscita	Sussidi per casi straordinari	7,1% sullo 80% della contribuzione	0,2% del totale	Normativa vigente per i dipendenti civili dello Stato
1) CASSA MARITTIMA ADRIATICA	Equipaggi navi e galleggianti	Infortuni: -inden.gior. temporanea		Infortuni: 3,06/3,89		Infortuni e malattia: secondo la normativa vigente
2) CASSA MARITTIMA MERIDIONALE	Personale imbarcato per servizio nave	inabilità o inidoneità		Malattia: secondo normativa vigente	Malattia: secondo normativa vigente	
3) CASSA MARITTIMA TIRRENA	Marittimi a terra in continuità di rapporto	inabilità -rendita rischio guerra				
	Addetti navigazione aerea civile (solo C.M. Tirrena)	Malattie: -inden.gior. temporanea: .fondamentale .complementare -inden.gior. temporanea CRI Indennità di maternità				
CASSA MUTUA NAZIONALE TRA I CANCELLIERI E SEGRETARI GIUDIZIARI	Cancellieri giudiziari	Indennità di buonuscita	-Prestiti; -Sovvenzioni straordinarie	0,9% del quinto delle somme riscosse per conto dello Stato	1% sullo stipendio netto	Cessazione del rapporto

LEGENDA: y=età; t=anzianità di servizio; c=contribuzione; V=vecchiaia; A=anzianità; I=invalidità; S=superstiti.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Determinazione delle prestazioni	Numero assicurati	Prestazioni 1989	Situazione finanziaria 1989 (in milioni)		Conto economico 1989 (in milioni)		Stato patrimoniale 1989 (in milioni)	
			Contributi	Prestazioni	Entrate	Uscite	Attivo	Passivo
V: importo medio annuo: L. 18.456.000	798	in essere: 770 di cui: V: 568 S: 182 altre: 20	35	14.684	38.559	38.536	71.697	74.954
--		<u>Ind. temp.:</u>						
	CMA 14.500	CMA 3.403	CMA 6.295	CMA 8.426	CMA 17.393	CMA 15527	CMA 2.116	CMA 80.250
	CMM 70.000	CMM 18.223	CMM 24.220	CMM 17.411	CMM 46.339	CMM 46.339	CMM 237.797	CMM 235.219
	CMT 16.003	CMT 2.416	CMT 77.343	CMT 24.760	CMT 177.791	CMT 172.713	CMT 160.130	CMT 160.027
		<u>Rendite:</u>						
		CMA 1.095						
		CMM 2.279						
		CMT 2.115						
In proporzione agli anni di iscrizione (DPR 756/52 All. A)	3.848	<u>Nel 1989:</u> 1.615 indenn. 103 sovvenz.	1.198	1.271	1.297	1.297	274	--

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

FNTE	Assicurati	Natura delle prestazioni:		Contribuzione:		Requisiti
		previdenziali	assistenziali	datore di lavoro	lavoratore	
CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO	Tutti i notai in esercizio	-Pensioni IVS -Indennità di cessazione servizio	-assegni integrazione del reddito; -assegni scollastici; -sussidi per precarie condizioni economiche a notai in pensione e superstiti; -trattamenti assistenziali ai familiari superstiti inabili o in disagiate condizioni economiche	17,973% degli onorari per gli atti soggetti ad annotamento; 9,987% dell'onorario eccedente L. 240.000 fino a L. 450.000; 17,973% dell'onorario tra L. 450.000 e L. 590.000; 26,99% dell'onorario oltre L. 590.000		V: y>,75 t>,30 y>,65+t>,20 I: inabilità assoluta o permanente <u>Integrazione reddito</u> massimali 1988: - 35% dell'onorario repertoriale medio nazionale con meno di 3 anni professione; - 20% con oltre 3 anni professione
CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI	Obbligatoriamente avvocati e procuratori legali che svolgono la professione con continuità	Pensione I.V.A.S. inabilità	Sussidi e contributi straordinari	--	c/sugg.: 10% reddito fino a 84,6 mil.; 3% > 84,6 mil. contribuz. minima 1.1.270mil. riduz. 50% per primi 3 anni iscr. c/integr.: 2% sul vol. affari IVA	V.: y>,65; c>,30; A: t e c>,35; I: inv.>2/3;c>,10 (c>,5 per infort.); inabilità: inv. totale, c>,10 (c>,5 per infort.) e cancell. dall'Ordine;

LEGENDA: y=età; t=anzianità di servizio; c=contribuzione; V=vecchiaia; A=anzianità; I=invalidità; S=superstiti.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Determinazione delle prestazioni	Numero assicurati	Prestazioni in essere 1989	Situazione finanziaria 1989 (in milioni)		Conto economico 1989 (in milioni)		Stato patrimoniale 1989 (in milioni)	
			Contributi	Prestazioni	Entrate	Uscite	Attivo	Passivo
<u>I.V.</u> : valore medio unitario: 40.509.360; <u>Integrazione reddito</u> : valore medio unitario: 13.743.800; <u>Si</u> : 30% pensione diretta; <u>Si</u> : per familiari inabili o in disagiate condizioni economiche: 20%	4.467	<u>in essere</u> : - 2.389 trattamenti previdenziali; - 135 integrazioni del reddito	140.305	99.354	197.764	140.726	549.541	462.032
V.A.: 1,5% media 10 redd. prof. più elevati delle ultime 15 dichiarazioni. IAPEF x t; rid. % per redd. >20 mil. annui; Inabilità: come V.A. x t + 10 (fino a 35) I: 70% di inabilità S: 60% per 1 sup. 80% per 2 sup. 100% per 3 o più sup.	ca. 36 mila	<u>in essere</u> : ca. 13 mila	202.012	146.080	438.832	282.895	1.096.402	940.465

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE	Assicurati	Natura delle prestazioni:		Contribuzione:		Requisiti
		previdenziali	assistenziali	datore di lavoro	lavoratore	
CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ED ASSISTENZA DOTTORI COMMERCIALISTI	Professionisti iscritti all'Albo	Pensioni IVAS Inabilità Indennità "una tantum" Indiretta	Sussidi a iscritti e pensionati che si trovino in stato di bisogno; borse di studio; premi; provvidenze	--	2% volume affari IVA più contributo tributativo annuo: 10% sul reddito fino a l. 58.200.000; 3% oltre l. 58.200.000 (minimo: l. 2.110.000; 1.055.000 per i primi 3 anni fino a 35 anni)	V: y>.65 c>.30 y>.70 c>.25 A: c>.35 e cancellazione dall'albo I: rid.cap.lav. >1/3 c>.10; c>.5 per infor Inabilità: cancellazione dall'albo c>.10; c>.5 per infor Indiretta: c>.10; c>.5 per infor
CASSA NAZIONALE PREVIDENZA E ASSISTENZA GEOMETRI	Geometri iscritti all'albo	I V S A: -indennità "una tantum"	Provvidenze straordinarie per situazioni di bisogno	--	aliquote 90 7% fino a 88,7 ml. di reddito; 3% sull'ecedenza (minimo ammeso: 1,13 ml.); riduzione 50% per giovani iscritti; contr. solidarietà a carico dei professionisti non iscritti alla Cassa); 2% volume IVA con rivalsa	V.: y>.65 c>.30 A.: c>.35 (cessazione attività professionale) I.: riduzione capacità lav. >1/3 c: 10 (5 con infortunio) Inabilità: permanente e totale: c: 10 (5 con infortunio)

LEGENDA: y=età; t=anzianità di servizio; c=contribuzione; V=vecchiaia; A=anzianità; I=invalidità; S=superstiti.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Determinazione delle prestazioni	Numero assicurati	Prestazioni in essere 1989	Situazione finanziaria 1989 (in milioni)		Conto economico 1989 (in milioni)		Stato patrimoniale 1989 (in milioni)	
			Contributi	Prestazioni	Entrate	Uscite	Attivo	Passivo
I.V.A.: 1,75% della media dei dieci redditi professionali annuali più eletti dichiarati ai fini IRPEF negli ultimi 15 anni solari di contribuz. anteriori alla maturazione del diritto a pensione, oltre 0,50% per la parte della media eccedente L.52.400.000 S: 60% per il coniuge o il figlio senza coniuge; +20% per ogni altro figlio (entro il 100%)	9.636	in essere: V. 1.312 I. 172 Inabil. 5 S. 653 Indir. 489 ----- 2.631	98.911	29.297	128.310	135.617	356.052	356.052
V.A e inabilità: 1,75% media redditi IRPEF ultimi dieci anni moltiplicati per gli anni di contribuzione; I: 70% di quanto sopra S: 60% per 1 superstite; 80% per 2 superstiti; 100% per 3 o più.	79.305	in essere: V: 2.675 I: 1.048 S: 4.218 ----- 7.941	135.290	49.791	707.678	689.879	929.706	801.570

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE	Assicurati	Natura delle prestazioni:		Contribuzione:		Requisiti
		previdenziali	assistenziali	datore di lavoro	lavoratore	
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI	Obbligatoriamente ingegneri ed architetti iscritti agli albi che esercitano la libera professione con continuità.	Pensioni IVAS Inabilità Indiretta Integrativa	--		sogg. obbl. - minimo: L. 600.000; - 10% reddito fino a 40 milioni; - 3% reddite eccedenti 40 mil.; Prima dei 35 anni, per i primi 3 anni riduzione di 2/3. Integrativa: + 2% su corrispettivi volumi affari IVA	V.: >,65 c>,30 A.: c>,35 e cancellazione dall'Albo I.: riduzione capacità lavorativa >,2/3 c>,5 c>,0 per infortunio Inabilità: totale e permanente incapacità lavorativa: c>,5 c>,0 per infortunio S.: iscrizione del deceduto prima del 40° anno d'età Indiretta: C>,5
CASSA NAZIONALE PREVIDENZA FO ASSISTENZA RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI	Professionisti iscritti all'Albo esercenti la professione	I.V.A.S. Indennità "una tantum"	Sussidi per iscritti in stato di bisogno	--	Contributo fisso annuo L. 960.000 2% onorari Marche	V.: >,65 c>,25 I.: almeno del 50% c>,5 "Una tantum": >,70 o supraggiunta invalidità prima del minimo contributivo richiesto

LEGENDA: y=età; t=anzianità di servizio; c=contribuzione; V=vecchiaia; A=anzianità; I=invalidità; S=superstiti.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Determinazione delle prestazioni	Numero assicurati	Prestazioni 1989	Situazione finanziaria 1989 (in milioni)		Conto economico 1989 (in milioni)		Stato patrimoniale 1989 (in milioni)	
			Contributi	Prestazioni	Entrate	Uscite	Attivo	Passivo
V.A.: 2% dei più elevati 10 redditi professionali rivalutati dichiarati ai fini IRPEF nei 15 anni antecedenti al pensionamento per ogni pensione minima: >8 volte il contributo scagittivo minimo;	Architetti 22.258	nuove 1989: V.: 3.497 A.: 4	170.773	44.411	318.130	338.838	728.750	25.645
Inabilità: come per V.A. >10 anni (fino ad un massimo di 35 anni);	Ingegneri 18.924	I.: 45 Inabilità: 158 S.: 3.453						
I.: 70% dell'inabilità;	Totale 41.182	Rendite: 3.328						
S.: 60% per 1 superstite; 80% per 2 superstiti; 100% per 3 e più;								
Integrativa: restituzione contributi rivalutabili								
Importi medi annui: I.V.: da 10,8 a 11,4 milioni S.: 50%	10.710	nuove nel 1989: V.: 782 I.: 162 S.: 866 ----- 1.810	24.718	16.860	76.250	68.050	294.058	282.488

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE	Assicurati	Natura delle prestazioni:		Contribuzione:		Requisiti
		previdenziali	assistenziali	datore di lavoro	lavoratore	
FONTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I CONSULENTI DEL LAVORO (CNPACI)	Consulenti del lavoro iscritti agli Albi provinciali e loro familiari	I.V.S.	"una tantum" per iscritti e familiari in casi di bisogno; contributi per acquisto apparecchi sanitari indispensabili; indennità giornaliera per inabilità professionale causa infortunio, fino a 90 gg. l'anno	--	1.800 milioni annui (riduzione 50% per nuovi consulenti, per soggetti di altri trattamenti previdenziali, per pensionati che proseguono l'attività)	V.: $y > 65$ c: > 20 I.: $c > 5$ S.: $c > 5$
FONTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I FARMACISTI	Farmacisti iscritti negli albi provinciali (iscrizione obbligatoria)	Pensioni I.V.A.S.	-Sussidi straordinari o continuativi, per stati di bisogno di iscritti o superstiti; -contributi annuali per orfani minorati o per figli subnormali; -borse di studio	--	(*) Contr.base: l. 1.627.000 Contr.prev.: l. 2.766.000 Contr.ass.: l. 30.000 + 0,90% sulle forniture per conto S.S.N. Riduzione, a richiesta per i soggetti ad altre forme obbligatorie di previdenza (*) Importi '90	V.: $y > 60$ c: > 15 A: $c > 35$ I: $c > 15$

LEGENDA: y=età; t=anzianità di servizio; c=contribuzione; V=vecchiaia; A=anzianità; I=invalidità; S=superstiti.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE	Assicurati	Natura delle prestazioni:		Contribuzione:		Requisiti	
		previdenziali	assistenziali	datore di lavoro	lavoratore		
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI IMPIEGATI DELL'AGRICOLTURA (ENPAIA)	Dirigenti, impiegati tecnici amministrativi in agricoltura	1) Fondo indennità fine rapporto	--	--	1) 16% retribuzione imponibile;	1) Secondo la normativa vigente (L. n. 297/82)	
		2) Fondo quiescenza dipendenti consorzi di bonifica ed assimilati		2) 13,95% bonifica;		2) Come da contrattazione collettiva	
		3) Fondo previdenza per: - assegno di morte; - indennità di invalidità permanente; - liquidazione c/individuale o prestazione alternativa per >65;		3) 4%			
		4) Assicurazione contro gli infortuni professionali;		4) 1% impiegati; 2% dirigenti			
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER LE OSTETRICHE (ENPAO) Fonte disciolto ex l. 7/8/1990, n.249	Ostetriche iscritte nei collegi provinciali (escluse le beneficiarie di diverso trattamento previdenziale obbligatorio)	Pens. I.V.	--	--	10% reddito dichiarato IRPEF (minimo lire 300.000 annue) Riduzione del 50% per pensionate che abbiano continuato l'attività (>65)	V: >60 -- >.15 I: inabilità totale e permanente >.5	

LEGENDA: >=età; t=anzianità di servizio; c=contribuzione; V=vecchiata; A=anzianità; I=invalidità; S=superstiti.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Determinazione delle prestazioni	Numero assicurati	Prestazioni 1989	Situazione finanziaria 1989 (in milioni)		Conto economico 1989 (in milioni)		Stato patrimoniale 1989 (in milioni)	
			Contributi	Prestazioni	Entrate	Uscite	Attivo	Passivo
		nuove 1989:						
1) £ 8.700.000 (media)	1) 29.271	1) 4.339	128.067	81.956	175.114	171.626	620.289	620.289
2) Indennità fine rapporto £ 34.200.000 (media)	2) 7.000	2) 453						
	3) 34.121	3) 3.803						
	4) 34.438	4) 753						
I.V.: L. 1.530.750 annue	1.503	7.840	1.100	13.200	2.623	14.339	11.698	69.182

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE	Assicurati	Natura delle prestazioni:		Contribuzione:		Requisiti
		previdenziali	assistenziali	datore di lavoro	lavoratore	
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA VETERINARI (ENPAV)	Veterinari iscritti all'albo (oppure non iscritti, a domanda)	-Pensioni IVS -Pensione in diretta	--	--	L. 330.000 annue fino al 30° anno L. 440.000 annue oltre il 30° anno e fino al 65° anno contr.ind.: marche ENPAV e contributi sulle cancellazioni	V: y > 65 c > 15 I: c > 2 con inabilità totale e permanente e cancellazione dallo albo S: coniuge e figli fino al 21° anno oppure genitori a carico
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DA ENTI DI DIRITTO PUBBLICO (ENPDEP)	Lavoratori dipendenti da enti di diritto pubblico (economici e non) e loro familiari	Indennità in caso di decesso dello iscritto n di familiare a carico		0,093% della retribuzione complessiva	0,027% della retribuzione complessiva	Decesso dell'assicurato o del coniuge o del familiare a carico
Fondo di previdenza del personale ENPDEP	Personale ENPDEP e ex Enpdep trasferito USL, Stato o altro Ente pubblico optante ai sensi DPR 761/79 e L. 482/88	Pensione integrativa obbligatoria INPS		2,04% stipendio tabellare	1,02% dello stipendio tabellare	--

LEGENDA: y=età; t=anzianità di servizio; c=contribuzione; V=vecchiaia; A=anzianità; I=invalidità; S=superstiti.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Determinazione delle prestazioni	Numero assicurati	Prestazioni in essere 1989	Situazione finanziaria 1989 (in milioni)		Conto economico 1989 (in milioni)		Stato patrimoniale 1989 (in milioni)	
			Contributi	Prestazioni	Entrate	Uscite	Attivo	Passivo
V e I: L. 390.000 annue, non cumulabili tra loro; S: 70% per 1 superstite, 80% per 2, 90% per 3, 100% per 4 o più; Prestazioni cumulabili con qualsiasi altro trattamento pensionistico	12.934	<u>in essere:</u> V: 2.854 I: 124 S: 2.046 ----- 5.024	2.066	1.710	2.629	2.817	4.694	1.164
<u>Decesso dell'iscritto:</u> 1 mensilità per ogni persona a carico (minimo 2 mensilità); 1 mensilità, senza persona a carico; <u>Morte del coniuge:</u> 1 mensilità; <u>Morte familiare a carico</u> 1/2 mensilità, sulla base della retribuzione media mensile degli ultimi 12 mesi	437.000 iscritti 750.000 assistiti	<u>in essere:</u> 1.838	18.732	7.982	21.449	16.035	67.391	29.818
Pensione complessiva AGO/INPS+integrazione = ultima retribuzione servizio attivo, in quarantesimi, a seconda dell'anzianità di servizio	653	568	348	2.797	1.563	3.265	18.957	3.868

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE	Assicurati	Natura delle prestazioni:		Contribuzione:		Requisiti
		previdenziali	assistenziali	datore di lavoro	lavoratore	
CASSA PREVIDENZA E ASSISTENZA DIPENDENTI MINISTERO DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE CIVILE E TRASPORTI IN CONCESSIONE	Dipendenti Direzione Generale Motorizzazione civile e trasporti in concessione in servizio attivo o in quiescenza	indennità di buonuscita: (50% dell'entrate); anticipazioni sulla buonuscita assicurazione rischi lavoro	- sussidi per malattie e sventure; - contributi per indigenti pensionati o superstiti - borse studio per figli e orfani	(entrate contrib. da applicazione norme sanzionatorie)		--
FONDO DI ASSISTENZA PER I FINANZIERI	Tutti i militari in servizio della Guardia di Finanza	Buonuscita (aggiuntiva a quella ENPAS)	- sussidi per orfani, infortunio, malattia, indigenza - borse di studio; - indennizzi per decessi in servizio o riformati per infortunio; - iniziative culturali, sportive, etc	(entrate contrib. da applicazione norme sanzionatorie)		<u>Buonuscita</u> t>.9 e pensionamento; morte in servizio, per i superstiti
FONDO NAZIONALE PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONE E LE AGENZIE MARITTIME	Impiegati imprese di spedizione, corrieri, agenzie marittime	Indennità di fine rapporto agli iscritti e ai superstiti	--	2,5%	2,5%	Cessazione del rapporto di lavoro

LEGENDA: y=età; t=anzianità di servizio; c=contribuzione; V=vecchiaia; A=anzianità; I=invalidità; S=superstiti.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Determinazione delle prestazioni	Numero assicurati	Prestazioni 1989	Situazione finanziaria 1989 (in milioni)		Conto economico 1989 (in milioni)		Stato patrimoniale 1989 (in milioni)	
			Contributi	Prestazioni	Entrate	Uscite	Attivo	Passivo
"una tantum": 50% ultima retribuzione mensile complessiva, per ogni anno di servizio effettivo	14/15.000	2.592		13.041	14.694	14.694	31.465	31.465
Buonuscita: - correlata al servizio effettivo; - misura unica annua per tutti i gradi (lire 554.159 nel 1989)	55.211 (in servizio)	-Buonuscita: 1.412 -Sussidi etc. 2.749	--	25.530	112.741	79.422	147.839	147.839
Rimborso dei contributi versati più gli interessi netti maturati	39.656	nel 1989: 3.086	40.933	35.790	59.331	40.748	340.796	340.695

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE	Assicurati	Natura delle prestazioni:		Contribuzione:		Requisiti
		previdenziali	assistenziali	datore di lavoro	lavoratore	
FONDO DI PREVIDENZA MINISTERO FINANZE	-Dipendenti di ruolo e non di ruolo del Ministero delle Finanze; -Operai nell'organico del Corpo Guardia di finanza -Operai ruolo speciale ad esaurimento della Guardia di Finanza; -Personale ex art. 24 quinquies D.L. n. 663/75; -Impiegati ed operai ex l. n. 98/71 -Operai servizi meccanografici; -Impiegati ex DPR n. 649/72; -Personale lotto	- buonuscita - anticipazioni sulla buonuscita	sussidi: -per malattia -per decesso; -scolastici per orfani; -borse studio	(entrate contrib. da applicaz. norme trib. e sanzionatorie)		Buonuscita: cessazione dal servizio
Fondo' previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali	Spedizionieri doganali iscritti all'albo	Vecchiaia Invalidità Superstiti Indennità buonuscita	--	--	2,4 milioni annui -indiretta: marche previdenziali o per operazioni doganali meccanizzate 2% sul fatturato per operazioni non di dichiarazione doganale	V: $y=60$ $c>,20$ I: $c>,2$ Cancellazione o radiazione dall'albo professionale

LEGENDA: y=età; t=anzianità di servizio; c=contribuzione; V=vecchiaia; A=anzianità; I=invalidità; S=superstiti.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Determinazione delle prestazioni	Numero assicurati	Prestazioni in essere 1989	Situazione finanziaria 1989 (in milioni)		Conto economico 1989 (in milioni)		Stato patrimoniale 1989 (in milioni)	
			Contributi	Prestazioni	Entrate	Uscite	Attivo	Passivo
Buonuscita: ripartizione quota annuale dell'entrate contributiva tra gli aventi diritto ex art. 10 del DPR n. 1034/84	68.364	21.160	-	77.263	102.312	77.263	425.118	425.118
Importi medi: V: £ 1.247.000 mensili I: £ 962.000 mensili S: £ 859.000 mensili S: 60% per 1 superstite 80% per 2 " 100% per 3 o più	3.129	in essere: V: 782 I: 82 S: 699 ----- 1.563 Indennità di buonuscita: 172	28.104	22.890	30.270	24.570	35.815	30.740

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE	Assicurati	Natura delle prestazioni:		Contribuzione:		Requisiti
		previdenziali	assistenziali	datore di lavoro	lavoratore	
CASSA UFFICIALI AERONAUTICA MILITARE	Ufficiali in servizio permanente effettivo e ruolo ad esaurimento	Indennità supplementare di fine servizio	Prestiti per malattia e gravi necessità	--	2% dell'80% dello stipendio	Cessazione dal servizio con diritto a pensione C>.6
CASSA SOTTUFFICIALI AERONAUTICA MILITARE	Sottufficiali di carriera in servizio continuativo effettivo	Indennità supplementare di fine servizio	Prestiti per stato di bisogno	--	2% dell'80% dello stipendio	Cessazione dal servizio con diritto a pensione C>.6
CASSA UFFICIALI ESERCITO	Ufficiali Esercito in servizio permanente effettivo e ruolo a esaurimento (compresi quelli dell'Arma dei CC)	Indennità supplementare fine servizio	Prestiti per grave necessità	--	- 2% dell'80% dell'ultimo stipendio annuo e della ind. parziale di omogeneizz. (indennità fine servizio)	Cessazione dal servizio
" "	" "	Assegno speciale			- 1% dell'80% dello stipendio annuo (assegno speciale)	y>.65; almeno 8 anni dalla cessazione del servizio.
FONDO DI PREVIDENZA SOTTUFFICIALI ESERCITO	Sottuff. e Arma CC Esercito in servizio permanente effettivo, sergenti a ferma volontaria prolungata, militari di truppa dei Carab.	Premio di previdenza sottufficiali	Prestiti e sussidi per stati di disagio economico	--	2% dello 80% dello stipendio e dell'assegno di funzione	
CASSA UFFICIALI MARINA MILITARE	Tutti gli ufficiali in servizio permanente	Indennità supplementare fine servizio	--	--	2% sull'80% dello stipendio annuo lordo	↳ diritto a pensione C>.6
CASSA SOTTUFFICIALI MARINA MILITARE	- Tutti i sottufficiali in servizio effettivo; - sergenti non di leva	"premio di previdenza" fine servizio	--	--	2% sull'80% dello stipendio annuo lordo	↳ diritto a pensione C>.6 oppure nomina ufficiali in servizio effettivo oppure iscrizione ruoli civili dello Stato

LEGENDA: y=età; t=anzianità di servizio; c=contribuzione; V=vecchiaia; A=anzianità; I=invalidità; S=superstiti.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Determinazione delle prestazioni	Numero assicurati	Prestazioni 1989	Situazione finanziaria 1989 (in milioni)		Conto economico 1989 (in milioni)		Stato patrimoniale 1989 (in milioni)	
			Contributi	Prestazioni	Entrate	Uscite	Attivo	Passivo
Indennità: 2% dell'80% dell'ultimo stipendio annuo lordo per gli anni di iscrizione (inclusa la tredicesima in decimi)	7.463	182 (indennità) 16 (prestiti)	1.987	2.231	2.390	2.291	4.711	1.589
	36.580	1.007 (indennità) 397 (prestiti)	5.808	6.423	7.082	6.677	12.626	3.480
2% dell'80% dell'ultimo stipendio annuo e della indennità parziale di omogeneizzazione per gli anni di iscrizione (inclusa la tredicesima in decimi)	17.306	1.476 (in- dennità); 5.533 asse- gni speciali; 2 (prestiti)	5.951 (in- dennità); 2.960 (as- segni spe- ciali)	7.684 (in- dennità); 3.727 (assegni speciali)	6.111 (indenni- ta); 6.303 (assegni speciali)	7.723 (indenni- ta); 4.621 (assegni speciali)	241 (indenni- ta); 27.129 (assegni speciali)	1.253 (indenni- tà); 1.218 (assegni speciali)
Assegno speciale nelle misure stabilite dal DM								
2% dell'80% dell'ultimo stipendio annuo moltiplicato per gli anni di iscrizione (inclusa la tredicesima in decimi)	56.542 (sottuffi- ciali)	3.308 (indennità) 137 (prestiti e sussidi)	9.482 (sottuffi- ciali) 7.406 (militari di truppa)	8.974 (sottuffi- ciali) (*)	12.107 (sottuffi- ciali) 0.083 (militari di truppa)	9.647 (sottuf- ficiali) 473 (militari di trup- pa)	24.924 (sottuf- ficiali) 0.082 (militari di trup- pa)	751 (sottuffi- ciali) 472 (militari di truppa)
(*) La gestione militare di truppa è stata istituita nel 1989 e la legge prevede che la liquidazione dell'indennità avvenga a decorrere dal 31/1/1995.								
2% dell'80% dell'ultimo stipendio annuo lordo per gli anni di contribuzione	3.992	488	2.634	2.168	2.986	2.382	2.369	449
2% dell'80% dell'ultimo stipendio annuo lordo per gli anni di contribuzione	18.641	713	3.596	1.428	5.134	2.177	13.637	491

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE	Assicurati	Natura delle prestazioni:		Contribuzione:		Requisiti
		previdenziali	assistenziali	datore di lavoro	lavoratore	
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA GIORNALISTI ITALIANI "G. AMENDOLA" (INPGI)	Giornalisti profes- sionisti iscritti all'Albo e prati- canti iscritti al Registro	- pensioni I.V.A.S.; - assegni fa- miliari; - indennità di disoccupazione; - trattamento straordinario; - integrazione salariale; - pensione so- ciale; - assicurazio- ne infortuni professionali ed extrapro- fessionali	- assegni e borse di stu- dio a figli e orfani; - sussidi; - assegni "una- tantum" a su- perstiti; - crediti age- volati, pre- stiti, mutui; - assistenza sanitaria in- tegrativa	IVS: 18,83 vari: 3,96	IVS: 7,29	V: >,60M; 55 F >,15 A: >qualsiasi >,35 I: >qualsiasi >,15 oppure >,5 (di cui 1 nel- l'ultimo quinquennio) (inabilità totale e permanente) <u>prepensionamento:</u> >,55 >,30
FONDO PER LE PENSIONI DEL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE (CARIPLO)	Dipendenti della CARIPLO	Pensioni IVAS	--	32,80%	7,15%	V.: >,M60/F55 >,15 A.: >,M35/F30 >,50; >,30 I.: >,5 (0 per ser- vizio) Pensione in caso di esonero dall'impiego: >,15

LEGENDA: >età; t=anzianità di servizio; c=contribuzione; V=vecchiaia; A=anzianità; I=invalidità; S=superstiti.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Determinazione delle prestazioni	Numero assicurati	Prestazioni 1989	Situazione finanziaria 1989 (in milioni)		Conto economico 1989 (in milioni)		Stato patrimoniale 1989 (in milioni)	
			Contributi	Prestazioni	Entrate	Uscite	Attivo	Passivo
		<u>in essere:</u>						
Pensione diretta:	12.395	I: 51	215.757	130.944	519.693	644.544	708.468	708.468
- 2,66% dell'ultima retribuzione media della categoria;		V: 2.509						
- 2% dell'importo eccedente fino a un terzo della media suddetta;		S: 1.262						
- 1,66% dell'ulteriore eccedenza fino a due terzi della media suddetta;		-----						
- 1,33% dell'importo residuo.		3.822						
Superstiti:								
- 75% per 1 superstiti;								
- 90% per 2 superstiti;								
- 100% per 3 " ;								
(non inferiore a quella derivante da 15 anni di contribuzione);								
- Liquidazione di un capitale ai superstiti:								
20% retribuzione annua minima contrattuale del redattore ordinario vigente nell'anno precedente al decesso;								
Invalidità:								
- non inferiore a quella derivante da 20 anni di contribuzione								
		<u>in essere:</u>						
V.A.: 75% retribuzione ultimo mese per anni di iscrizione (in 35°);	10.523	V.A.: 2.268	168.449	100.524	314.779	122.623	1.621.714	37.987
I.: maggior.anni iscr.: <11 + 50% 12<<17 = 18 causa servizio: >25%		I.: 182						
S.: 60% per 1 superstite; 80% per 2 superstiti; 100% con tre o più superstiti in assenza di coniuge e figli; 15% per ciascun genitore; 15% per ciascun fratello inabile a carico		S.: 1.246						

		3.696						

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE	Assicurati	Natura delle prestazioni:		Contribuzione:		Requisiti
		previdenziali	assistenziali	datore di lavoro	lavoratore	
FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI	Dipendenti della Cassa di risparmio di Asti	Pensioni IVAS	--	- 15% (contrib. straordinario. 6%)	5%	V.: >,M60/F55 >,15 A.: >,M35/F30 I.: >,5 a descrizione della Cassa: >,25
FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE	Dipendenti della Cassa di Risparmio di Firenze	Pensioni IVAS	--	14,85%	7,15%	V.: >,M60/F55 >,5 A.: >,M35/F30 I.: invalidità permanente esonero dal servizio per malattia: >,5 (0 per servizio)
CASSA DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO	Dipendenti della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo	Pensioni IVAS	--	26,842%	3,158%	V.: >,M60/F55 >,15 ovvero >,30 >,51 (>,25 con laurea) A.: >,M35/F30 (>,25 con laurea) I.: >5 (0 per servizio) Pensione per esonero dall'impiego: >,20

LEGENOA: >età; t=anzianità di servizio; c=contribuzione; V=vecchiaia; A=anzianità; I=invalidità; S=superstiti.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Determinazione delle prestazioni	Numero assicurati	Prestazioni in essere 1989	Situazione finanziaria 1989 (in milioni)		Conto economico 1989 (in milioni)		Stato patrimoniale 1989 (in milioni)	
			Contributi	Prestazioni	Entrate	Uscite	Attivo	Passivo
I.V.A.: 75% ultima retribuzione pensionabile per anni di contribuzione, in 35° S.: secondo le aliquote vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria	550	V.: 24 A.: 73 I.: 15 S.: 55 --- 167	5.254	4.498	9.998	6.165	50.970	38.046
I.V.A.: 77,5% ultima retribuzione mensile rapportata all'anno in 35° (massimo di 35) S.: 60% per coniuge + 20% per ogni figlio; 40% per i soli figli; 75% per 1 figlio minorenni unico superstite; 15% a ciascun genitore o fratello aventi diritto	3.195	in essere: V.A.: 498 I.: 5 S.: 290 ---- 793	20.371	18.656	57.196	26.080	255.564	173.950
I.V.A.: 2% dell'ultima retribuzione per anni di contribuzione. S.: 85% per 1 superstite; 100% con figli minori.	2.274	V.A.: 420 I.: 23 S.: 189 ---- 632	27.322	18.652	42.640	42.640	175.940	186.774

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

FONTE	Assicurati	Natura delle prestazioni:		Contribuzione:		Requisiti
		previdenziali	assistenziali	datore di lavoro	lavoratore	
FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA CASSA CENTRALE DI RISPARMIO V.E. PER LE PROVINCE SICILIANE (SICILCASSA)	Dipendenti della Sicilcassa	Pensioni IVAS	--	37,20%	7,15%	V.: y>,M60/F55 c>,10(per ciechi) A.: c>,M35/F30 I.: c>,5 (0 per servizio) con maggiorazioni Pensione per esonero per motivi di salute: c>,15 Pensione per dimissioni volontarie: c>,20
FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI TORINO	Dipendenti della Cassa di risparmio di Torino	Pensioni IVAS	--	18,34% (dal 1990 +12,77%)	4,11% (dal 1990 +3,18%)	V.: y>,M60/F55 c>,15 A.: c>,M35/F30 I.: rid. cap. lav. 1/2 Pensione a seguito dimissioni: C>,20
CASSA DI PREVIDENZA AZIENDALE DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Dipendenti del Monte dei Paschi di Siena	Pensioni IVAS	--	7,31%	7,29%	V.: y>,M60/F55 c>,15 A.: c>,40 I.: c>,5 (0 se per ragioni di servizio) maggiorazioni Pensione in caso di esonero dall'impiego: c>,20

LEGENDA: y=età; t=anzianità di servizio; c=contribuzione; V=vecchiaia; A=anzianità; I=invalidità; S=superstiti.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE	Assicurati	Natura delle prestazioni:		Contribuzione:		Requisiti
		previdenziali	assistenziali	datore di lavoro	lavoratore	
CASSA DI PREVIDENZA ISTITUTO BANCARIO S. PAOLO DI TORINO	Dipendenti dello Istituto	pensioni IVAS	--	- commes- si e im- piegati: 10,4%	- commessi e impiegati 2,6%	V.: >,55 >,10 A.: >,30 >,10 I.: >,5
BANCO DI NAPOLI	Dipendenti del Ban- co di Napoli	Pensioni IVAS - indennità "una tantum" per cessazio- ne senza di- ritto a pen- sione; - assegno speciale di pensione per decesso senza diritto a pensione; - assegno mensile per carichi di famiglia Pensione pri- vilegiata	--	Accanto- namenti annui va- riabili	6,75%	V.: >65 >,15 A.: >,20 I.: >,15 Pensione privilegiata infermità per causa di servizio

LEGENDA: >età; t=anzianità di servizio; <=contribuzione; V=vecchiaia; A=anzianità; I=invalidità; S=superstiti.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Determinazione delle prestazioni	Numero assicurati	Prestazioni in essere 1989	Situazione finanziaria 1989 (in milioni)		Conto economico 1989 (in milioni)		Stato patrimoniale 1989 (in milioni)	
			Contributi	Prestazioni	Entrate	Uscite	Attivo	Passivo
V.A.: 2% della retribuzione base dell'ultimo mese per ogni anno di servizio utile agli effetti pensionistici, con tetto dell'80%, corrispondente a 40 anni I.: sulla base di 20 anni di anzianità contributiva minima S.: 60% per coniuge; 20% per ogni figlio minore o invalido; 20% per ogni genitore a carico; 15% in mancanza di altri superstiti, per fratelli inabili e a carico	12.263	in essere: I.V.A.: 1.450 S.: 500 ----- 1.950	93.530	65.759	101.686	95.430	892.214	29.398
I.V.A.: 35% della base pensionabile X t>,15 + 1,00% per ogni anno ulteriore fino al massimo dell'80% S.: 50% per 1 superstite; 75% coniuge con 3 figli minorenni "una tantum": 1/12 base pensionabile per ogni anno di servizio	12.394	in essere: 7.200	41.582	264.782	--	--	--	--

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE	Assicurati	Natura delle prestazioni:		Contribuzione:		Requisiti
		previdenziali	assistenziali	datore di lavoro	lavoratore	
BANCO DI SICILIA	Dipendenti del Banco di Sicilia	Pensioni IVAS - indennità "una tantum" per cessazione senza diritto a pensione; - assegno speciale di pensione per decesso senza diritto a pensione; - assegno mensile per carichi di famiglia	--	30% + % variab. per rag- giung.cd. "aliquota" di equi- librio" (45,86% per l'89)	7,15% (10% per alcune voci e categorie)	V.: y>65 t>19 e 6 mesi A.: t>24 e 6 mesi >19 e 6 mesi per donne con prole o coniugate c>35 con 30 di servizio eff. per assunti dal 7/11/1981 I.: t>19 e 6 mesi Assegno speciale di pensione: t>5
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA E MUTUALITÀ TRA I MAGISTRATI ITALIANI "F. ACAMPORA"	Obbligatoriamente tutti i magistrati in attività di servizio	--	-sussidi di sagiate condizioni economiche; -sussidi scolastici; -sussidi a vedove senza pensione; -contributi per spese funerali o funerarie; -premi di studio	--	0,3% st- pendi magi- strati in servizio; 3% su in- dennità va- rie e com- pensi per arbitrati	--

LEGENDA: y=età; t=anzianità di servizio; c=contribuzione; V=vecchiaia; A=anzianità; I=invalidità; S=superstiti.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Determinazione delle prestazioni	Numero assicurati	Prestazioni 1989	Situazione finanziaria 1989 (in milioni)		Conto economico 1989 (in milioni)		Stato patrimoniale 1989 (in milioni)	
			Contributi	Prestazioni	Entrate	Uscite	Attivo	Passivo
I.V.A.: 44% della base pensionabile X t>.20 + 1.80% per ogni anno ulteriore fino al massimo dell'80%	all'1/6/90	in essere: all'1/6/90 - 8.580 di ruolo; - 350 non di ruolo (non assicurati)	205.020	177.596	208.454	177.596	--	--
S.: 50% coniuge/1 superstiti 75% coniuge con 3 figli minorenni								
"una tantum": 1/12 base pensionabile per ogni anno di servizio o frazione								
A discrezione del Consiglio centrale su domanda dell'interessato o per bandi di concorso	7.000	nel 1989 1.003	1.211	1.375	1.640	1.459	4.610	--

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE	Assicurati	Natura delle prestazioni:		Contribuzione:		Requisiti
		previdenziali	assistenziali	datore di lavoro	lavoratore	
OPERA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FERROVIARI DELLO STATO (OPAFS)	Dipendenti Ente F.S. di ruolo, in prova e stabili	-indennità di buonuscita e superstiti; -assegni per inidonei al servizio e superstiti	<u>obbligatorie</u> -sussidi temporanei orfanini; -assegni alimentari per i superstiti biognosi; -assegni giornalieri di malattia; -sussidi scolastici agli orfani; -sussidi funerali ai superstiti; <u>facoltative</u> -borse studio; -soggiorni vacanze; -case riposo	8% sullo stipendio + 1% del totale annuo retributivo	4% sullo stipendio 80% dello stipendio	--
SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI (SCAU)	Lavoratori agricoli autonomi e dipendenti	Riscossione contributi e funzione di certificazione e istruzioni per INPS e INAIL	-per opere a tempo determ. e indeterm. sui salari medi convenz. rapportati alle giornate lavorative	-mezzadri, coltivatori diretti, co-coi: L. 7.132,4 (importo giornaliero aziende svantaggiate: L. 3.882,4 (importo		

LEGENDA: y=età; t=anzianità di servizio; c=contribuzione; V=vecchiaia; A=anzianità; I=invalidità; S=superstiti.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Determinazione delle prestazioni	Numero assicurati	Prestazioni 1989	Situazione finanziaria 1989 (in milioni)		Conto economico 1989 (in milioni)		Stato patrimoniale 1989 (in milioni)	
			Contributi	Prestazioni	Entrate	Uscite	Attivo	Passivo
Buonuscita: 32 milioni in media	206.505	nel 1989: <u>obbligatorie</u> 20.770 <u>facoltative</u> 10.500	270.535	201.694	207.290	211.988	511.015	511.015
--	Autonomi: 1.206.276 Dipendenti: 1.200.489	--	2.796.483	2.263.708 (trasferimenti a INPS e INAIL)	2.937.575	2.404.800	--	--

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTE	Assicurati	Natura delle prestazioni:		Contribuzione:		Requisiti
		previdenziali	assistenziali	datore di lavoro	lavoratore	
CASSA DI PREVIDENZA PER L'ASSICURAZIONE DEGLI SPORTIVI (SPORTASS)	Sportivi tesserati da Feder. e Enti su cui il CONI esercita tutela e rispettive organizzaz.	Assic. infor. e responsab. civile verso terzi	--	--	premi ass. per ogni disciplina in base al coeff. agg. ogni 4 anni	--
		Pensione integrativa I.V.A.S.			L. 700.000 annue, con rival. ISTAT biennale	V atleti: y>,55; c>,8 tecnici: y>,60; c>,15 A: y>,45; c>,25 I atleti: inv.>,40% tecnici: inv.>,50% c>,5 S: indiretta c>,5

LEGENDA: y=età; t=anzianità di servizio; c=contribuzione; V=vecchiaia; A=anzianità; I=invalidità; S=superstiti.

PAGINA BIANCA

PATRIMONIO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI

PAGINA BIANCA

1. Considerazioni preliminari.

Il finanziamento delle prestazioni della sicurezza sociale può avvenire con varie modalità che differiscono tra loro in relazione al sistema finanziario adottato, alla distribuzione del carico contributivo tra i partecipanti alle singole gestioni, all'incidenza del concorso dello Stato ecc.

In particolare la scelta del sistema finanziario è univoca qualora le prestazioni siano di breve durata (indennità di malattia, indennità di disoccupazione, cassa integrazione guadagni, ecc.); è usuale infatti adottare in questo caso il sistema finanziario della « ripartizione pura » che prevede la copertura delle prestazioni di un anno con il prelievo contributivo dell'anno stesso e di conseguenza non comporta la formazione di riserve.

Quando le prestazioni sono di lunga durata, come è il caso delle pensioni, il sistema finanziario può invece essere scelto in una vastissima gamma che varia dalla ripartizione pura alla capitalizzazione completa; più elevato è il livello di capitalizzazione più alto è l'ammontare delle riserve che devono essere costituite.

Peraltro, anche in caso di adozione del sistema di ripartizione pura, può essere stabilita per legge la costituzione di riserve (cosiddette legali) usualmente paramtrate ad una o più annualità delle prestazioni in pagamento alla fine dell'anno di bilancio.

Qualsiasi sia il sistema finanziario adottato, le gestioni vanno sottoposte a controllo, possibilmente annuale, tramite la redazione di bilancio tecnico; va infatti considerato che anche con il sistema di ripartizione pura in pratica risulta di norma opportuna la costituzione di modeste riserve onde assicurare stabilità per un periodo pluriennale al premio necessario per l'equilibrio della gestione.

Nei sistemi finanziari di capitalizzazione il bilancio tecnico può condurre a un risultato di pareggio o di squilibrio; l'avanzo o il disavanzo evidenziato in quest'ultimo caso ha un significato tecnico legato alle ipotesi indicate e non impone la immediata necessità di riportare in equilibrio la gestione.

Nei bilanci tecnici e contabili delle gestioni pensionistiche la principale voce passiva è costituita dalle riserve, che indicano il debito maturato verso gli assicurati e i pensionati, e la principale voce attiva è costituita dal patrimonio che assicura per l'appunto la copertura del predetto debito; è quindi evidente l'importanza di una corretta stima sia delle riserve che sia patrimonio.

Questo può essere investito, a parte una quota di liquidità, in beni mobili e immobili; gli investimenti patrimoniali debbono comunque rispondere ai requisiti di sicurezza, redditività e pronta liquidabilità; l'ottimizzazione della incidenza relativa di ciascuno dei tre requisiti è particolarmente importante dato che il patrimonio garantisce la copertura di riserve e che il relativo rendimento è un elemento fondamentale nella valutazione delle riserve stesse.

Occorre ancora aggiungere che le gestioni previdenziali sono tenute ad osservare circa gli investimenti alcune precise disposizioni di legge.

È bene infine sottolineare che una importante indicazione ai fini della scelta degli investimenti si può ricavare dalle previsioni attuariali concernenti le entrate e le uscite delle gestioni pensionistiche nel medio-lungo periodo; la conoscenza dei flussi finanziari futuri permette infatti di ottimizzare la scelta degli investimenti.

Nei paragrafi che seguono sarà preso in esame l'intero patrimonio dei dieci maggiori Enti previdenziali, mentre per gli altri Enti l'analisi riguarderà il solo patrimonio immobiliare.

Tutti i dati successivamente presentati sono stati elaborati superando notevoli difficoltà ma risentono tuttora di una scarsa comparabilità, essendo stata incompleta per il momento la standardizzazione delle rilevazioni; inoltre alcuni fatti sono emersi proprio durante la realizzazione del presente studio preliminare e di essi si potrà tener conto quando si riterrà opportuno procedere a una indagine esaustiva.

2. Patrimonio immobiliare.

2.1. Generalità.

La valutazione del patrimonio immobiliare con criteri omogenei per i diversi Enti non è facilmente ottenibile; è infatti riportato in bilancio normalmente il valore degli immobili al prezzo di acquisto e quindi le cifre indicate, risentendo dell'epoca di acquisizione degli immobili stessi, non sono tra loro correttamente sommabili. In bilancio è talora riportato il valore rivalutato degli immobili, in altri casi vengono sommati al valore storico anche gli stanziamenti per acquisti non perfezionati.

Nell'impossibilità di raccogliere per tutti gli Enti dati sul valore di mercato degli immobili al 31 dicembre 1989 — operazione che richiederebbe una preliminare precisa definizione dell'importo da indicare anche in relazione all'eventuale stato locativo — si è ritenuto opportuno effettuare il confronto tra i vari Enti considerando la rendita catastale rivalutata attribuita agli immobili stessi.

Si è ritenuto altresì interessante classificare il patrimonio immobiliare secondo la destinazione di uso: diretto, abitativo e commerciale.

Sarebbe stato molto utile un esame analitico sulla validità degli investimenti esistenti considerando ubicazione, destinazione, spese di gestione (personale addetto, manutenzione, acquisto di beni e servi-

zi), redditività, utilità sociale: tale esame potrà essere realizzato solo a seguito di una preliminare indagine esaustiva. Un importante risultato dell'indagine in questione potrebbe essere costituito da precise indicazioni sul rinnovo del patrimonio immobiliare anche ai fini di una ottimizzazione del reddito.

Altro fine importante di un rinnovo del patrimonio immobiliare è certamente costituito da una migliore allocazione territoriale degli investimenti atta ad ottimizzare anche gli scopi sociali acquisibili con tale operazione.

Occorre peraltro tener presente che nella realizzazione di finalità sociali è necessario valutare l'opportunità di una contrazione di redditi che costituiscono, come noto, una entrata destinata alla copertura dei fini istituzionali degli Enti previdenziali.

Una determinazione aggiornata del valore degli immobili potrebbe poi avere come conseguenza la rivalutazione della corrispondente voce di bilancio; questa operazione dovrebbe essere stimolata e facilitata onde acquisire una maggior trasparenza nei documenti contabili e una più precisa percezione sulla situazione economica degli Enti stessi.

2.2. Quadro dell'indagine.

Nei quattro prospetti che seguono si riportano i risultati di una prima ricognizione sulle caratteristiche dei patrimoni immobiliari degli Enti in esame. Sui dati forniti, anche se confermati dagli Enti e soprattutto per i pochi non confermati, permangono molte perplessità; ad esempio talvolta non sembrano coerenti tra loro il numero di abitazioni ed il numero di vani.

Gli Enti che non hanno confermato i dati sono: Cassa integrativa previdenza personale telefonico statale, Cassa marittima meridionale, Fondo di assistenza per i finanziari, ENPAIA, Fondo di previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Asti, Fondo trattamento quiescenza del Banco di Napoli, SCAU.

Si fa anche presente che non hanno patrimonio immobiliare la Cassa di previdenza e assistenza dipendenti motorizzazione civile trasporti in concessione, la Cassa nazionale mutua cancellieri e segretari giudiziari, il Fondo pensioni per i dipendenti del Banco di Sicilia, l'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani.

I prospetti contengono, per quanto possibile, le seguenti informazioni:

— prezzo di acquisto: è il valore a prezzi storici salvo alcuni casi segnalati in nota;

— superficie: si riporta la superficie in metri quadrati degli immobili suddivisi a seconda dell'uso (diretto, abitativo e commerciale); il parametro metri quadrati ha piena validità quando si tratta di uso abitativo e sufficiente validità per l'uso diretto, non ha molto significato nel caso di usi commerciali per i quali sarebbe stato forse più indicato il parametro metro cubo; circa gli usi diretti

sarebbe stata rilevante la suddivisione tra usi diretti propriamente detti (uffici o altri usi a fini amministrativi) ed altri usi istituzionali (collegi, case per anziani, colonie, ecc.);

— numero abitazioni: riguarda evidentemente le porzioni di immobili ad uso abitativo; qualche Ente peraltro ha considerato tra le abitazioni anche gli appartamenti adibiti ad uso commerciale;

— numero vani: si tratta ovviamente dei vani relativi alle abitazioni;

— valore catastale: è ottenuto calcolando la rendita catastale rivalutata con i coefficienti vigenti nel 1989; per ottenere in qualche modo un indicatore parzialmente confrontabile — come ordine di grandezza — alle cifre riportate in bilancio il valore ottenuto come sopra è stato moltiplicato per 100; questo coefficiente è quello utilizzato per determinare il valore minimo da denunciare all'ufficio del Registro in caso di trasferimento della proprietà tra privati;

— indice di rivalutazione: è dato dal rapporto tra la rendita catastale rivalutata e moltiplicata per 100 e il valore indicato in bilancio; è normalmente superiore ad uno ed è tanto più elevato quanto più lontane nel tempo sono state le acquisizioni degli immobili; quando risulta inferiore ad uno indica il recente acquisto di immobili o la rivalutazione del patrimonio;

— tasso netto di rendimento: per gli Enti per i quali è stata possibile una chiara rilevazione del reddito netto — detratte cioè dal reddito lordo le imposte e le spese afferenti la gestione degli immobili — si riporta il tasso percentuale di rendimento riferito sia al valore catastale « globale » sia al prezzo d'acquisto; i livelli del tasso netto di rendimento hanno un significato puramente indicativo in quanto di norma nel denominatore sono inclusi gli immobili ad uso diretto e quindi non produttivi di reddito; una determinazione più corretta si potrebbe avere valutando il reddito potenziale degli immobili ad uso diretto ed aggiungendolo al reddito effettivamente realizzato; è forse opportuno per ultimo ricordare che nel calcolo di rendimento degli immobili dovrebbero essere incluse anche le eventuali plusvalenze realizzate all'atto della vendita.

2.3. Risultati dell'indagine.

La lettura delle cifre contenute nei quattro prospetti permette di avere un primo quadro della situazione immobiliare dei singoli Enti; non si è voluto di norma procedere al calcolo di valori complessivi per tutti gli Enti poiché le cifre delle singole colonne non sempre sono omogenee e talora mancano.

Con riferimento alla prima colonna, concernente il prezzo d'acquisto, cifre al di sopra di mille miliardi di lire si riscontrano per sei Enti; altri nove Enti denunciano ammontari compresi tra i duecento e i mille miliardi di lire.

Riguardo alla superficie superano il milione di metri quadrati sei Enti; probabilmente anche l'INAIL supera tale tetto ma non sono

stati forniti dati in proposito. Complessivamente sono stati rilevati immobili per trenta milioni di metri quadrati. L'uso diretto degli immobili è prevalente in cinque Enti (INPS, OPAFS, Ministero finanze, Casse ufficiali e sottufficiali marina militare, ENPDEDP) e presente in gran parte degli altri.

Il patrimonio immobiliare ad uso abitativo è costituito da circa 125.000 unità per un totale di oltre 500.000 vani; i principali Enti proprietari di abitazioni sono le Casse gestite dal Ministero del tesoro, l'INPDAI, l'ENASARCO e l'ENPAM tutti con oltre 10.000 appartamenti.

Il valore catastale globale, con riferimento agli Enti per i quali è stato possibile rilevarlo, risulta di poco inferiore ai 15.000 miliardi di lire.

Interessante è l'esame dell'indice di rivalutazione che è risultato inferiore all'unità in otto casi, con un minimo per l'INADEL (0,23): tale livello deriva dagli ammontari particolarmente elevati posti a bilancio in relazione all'epoca recente di acquisizione degli immobili. In alcuni casi il livello dell'indice di rivalutazione è invece piuttosto elevato e supera il valore di 7 per i seguenti Enti: ENPAV, Cassa ufficiali esercito, Cassa ufficiali e sottufficiali aeronautica, fondo assistenza finanziari, ENPALS e INPS.

Il tasso di rendimento è molto variabile soprattutto se riferito al prezzo d'acquisto: tale variabilità è ovviamente un indice dello scarso significato del tasso di rendimento così ricavato; peraltro anche il tasso di rendimento ricavato con riferimento al valore catastale globale — che è risultato di livelli più realistici del precedente — è soggetto ad una variabilità piuttosto elevata (da 0,2 per cento a 10,6 per cento).

Una importante osservazione concerne il peso che la gestione del patrimonio immobiliare ha in alcuni Enti. Si è riscontrato infatti che in qualche caso detta gestione è divenuta più rilevante della stessa gestione previdenziale; a titolo puramente esemplificativo si citano in proposito l'ENPAM e l'INPDAI: in questa ottica potrebbe rivelarsi utile lo studio di un opportuno indicatore che ponga in luce il peso della gestione del patrimonio immobiliare sulla gestione previdenziale (ad esempio, determinato come rapporto tra valore aggiornato del patrimonio e riserve o entrate contributive annue).

Nel quadro di un'indagine esaustiva sul problema in esame un posto di rilievo dovrebbe poi avere lo studio dell'andamento per almeno un quinquennio degli investimenti immobiliari effettuati dagli Enti alla luce anche delle disposizioni di legge sulle modalità di investimento.

Interessante potrebbe essere anche un'analisi dell'influenza della legislazione sulle locazioni sul rendimento dei patrimoni immobiliari.

Giova infine osservare che dovrebbero essere attentamente esaminate anche le partecipazioni, rientranti peraltro tra il patrimonio mobiliare, quando riguardino società immobiliari.

La rilevanza quantitativa e il cospicuo valore del patrimonio immobiliare richiedono non solo al Parlamento una indagine sulla efficienza gestionale, sulla redditività e sull'utilizzo, ma anche una

attenta riflessione sulla possibilità di una rivalutazione progressiva dei cespiti in bilancio accompagnata da opportune agevolazioni fiscali.

3. Patrimonio mobiliare.

3.1. Generalità.

L'indagine sul patrimonio mobiliare, come già detto, ha riguardato i dieci principali Enti.

Anche in questo caso si sono riscontrate difficoltà analoghe a quelle verificatesi nella ricerca sul patrimonio immobiliare; sussistono infatti problemi di classificazione e di standardizzazione delle rilevazioni che devono essere risolti in via preliminare per una valida comparabilità dei dati raccolti.

Gli investimenti mobiliari possono essere raggruppati in tre grandi classi e precisamente: *a)* titoli, azioni e partecipazioni, *b)* attività creditizia, *c)* liquidità; nel paragrafo 3.2 si considereranno in dettaglio ciascuna di queste tre classi.

I dati successivamente forniti sono stati confermati da tutti gli Enti eccetto l'INADEL.

3.2. Quadro dell'indagine.

I dati raccolti (importi e tassi di rendimento) sono stati sistemati in prospetto con la seguente classificazione:

— titoli di Stato: sono suddivisi in BOT, CCT e altri; per i titoli sarebbe stata necessaria una univoca determinazione mentre le cifre riportate sono quelle fornite dagli Enti e quindi al prezzo di acquisto, o al valore nominale, o al valore di borsa, o al valore d'inventario; talora non è stata precisata la modalità di determinazione del valore; mancano di norma inoltre indicazioni sulla durata dei titoli;

— obbligazioni: sussistono gli stessi problemi indicati per i titoli;

— azioni e partecipazioni: potrebbe essere interessante uno studio sulle finalità di questi investimenti, in particolare quando le partecipazioni dovessero riguardare società immobiliari;

— prestiti e mutui: riguardano essenzialmente attività creditizia verso gli iscritti; potrebbero forse essere suddivisi ulteriormente in mutui ipotecari, cessione quinto, piccoli prestiti, ecc; al riguardo una indagine particolare potrebbe essere indirizzata alla determinazione dell'eventuale minor reddito realizzato con l'attività creditizia rispetto ad altri investimenti per effetto dell'applicazione di tassi agevolati;

— liquidità: si è posto in evidenza l'obbligo di versamento alla Tesoreria unica di parte delle liquidità di cinque Enti (INPS, INAIL,

ENPAS, Istituto Postelegrafonici e Casse Ministero del Tesoro); solo per un Ente è stato possibile evidenziare l'ammontare versato in Tesoreria Unica; si ricorda che gli accantonamenti in Tesoreria Unica non danno luogo a reddito.

3.3. Risultati dell'indagine.

Il patrimonio mobiliare degli Enti di previdenza è rappresentato fondamentalmente da titoli, in gran parte di Stato, da prestiti e mutui e da depositi liquidi, come risulta dal prospetto che segue.

Tra i vari Enti, gli Istituti di previdenza amministrati dal Tesoro detengono la quantità più rilevante di titoli di Stato: oltre 4.400 miliardi alla fine del 1989, che hanno fornito un rendimento del 10,70 per cento; nell'investimento delle riserve, questi Istituti, negli ultimi anni, hanno teso a favorire il collocamento di titoli del Tesoro; una quantità rilevante di titoli di Stato è detenuta anche dall'INPDAI (oltre 1.250 miliardi alla fine del 1989, con un rendimento dell'11,50 per cento) e dall'ENASARCO (oltre 1.200 miliardi alla fine del 1989).

Gli Istituti di previdenza amministrati dal Tesoro e l'INAIL detengono notevoli quantità di obbligazioni emesse dal settore privato (alla fine del 1989, oltre 1.650 miliardi i primi e circa 1.300 miliardi il secondo).

Parte degli Enti esaminati investono le proprie disponibilità in prestiti e mutui: questi assumono importi di rilievo sia per gli Istituti amministrati dal Tesoro sia per l'INADEL e l'ENPAS (rispettivamente: oltre 4.400 e 3.450 miliardi); il rendimento di queste attività risulta molto inferiore rispetto a quello dei titoli di Stato; in parte si tratta di sovvenzioni praticate agli iscritti a tassi di favore e per determinate finalità.

Le disponibilità liquide degli Enti di previdenza sono detenute in larga misura presso la Tesoreria dello Stato; ciò è in particolare vero per l'INPS, per gli Istituti di previdenza amministrati dal Tesoro e per l'ENPAS. Questo risponde alla finalità di ridurre le occorrenze finanziarie del settore statale.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PATRIMONIO IMMOBILIARE AL 31 DICEMBRE 1989

(Importi in milioni di lire)

E N T E	PREZZO ACQUISTO:	SUPERFICIE	SUPERFICIE	SUPERFICIE	NUMERO	NUMERO	VAL. CATASTALE	VAL. CATASTALE	VAL. CATASTALE	VAL. CATASTALE	INDICE DI	TASSO NETTO	
	USI DIRETTI:	(no)	USI ABITATIVI:	USI COMMERCIALI:	ABITAZIONI:	VANT	USI DIRETTI	USI ABITATIVI	USI COMMERCIALI	GLOBALE	RIVALUTAZIONE:	RENDIMENTO:	
	(no)		(no)	(no)			(1)	(1)	(1)	(1)	(2)		
ENASARCO	1.352.119	10.083	1.527.690	328.276	14.527	48.688	40.400	1.060.800	209.800	1.311.000	0,97	A 4,90% B 4,75%	
EMPALS	17.479	18.350	74.168	53.443	662	3.209	22.300	63.400	74.800	160.500	9,18	A 3,17% B 29,11%	
EMPAN	3.182.847	13.000	1.024.345	1.426.800	10.342	Dati mancanti in quanto, per numerosi immobili, il nuovo catasto edilizio urbano non ha ancora provveduto ad attribuire le rendite catastali						A B	5,67%
EMPAS	1.516.259	245.000	270.000	295.000	2.998	15.289	109.200	205.825	383.500	698.525	0,46	A 9,01% B 4,15%	
IMADEL	2.032.050	114.937 ⁽¹⁾	598.600	368.000	7.500	36.500	25.569	233.447	203.656	462.672	0,23	A 10,58% B 2,40%	
IMAIL	1.824.634				14.862	46.154	419.000	1.329.500	1.496.400	3.242.900	1,80	A 2,82% B 5,01%	
IMPDAI	745.362	12.450	1.925.801	519.714	23.507	120.038	250	2.214.750	957.460	3.172.460	4,30	A 0,76% B 3,23%	
ISTITUTO												A	1,89%
POSTELEGR.	156.078 ⁽¹⁾	43.121	254.056	72.940	2.761	12.569	16.143	232.126	60.696	308.126	1,98	A B	3,74 ⁽⁴⁾ %
MINISTERO												A	
DEL	1.412.285	647.533	1.939.801	465.341	24.936	136.405						B	4,75%
TESORO												A	0,23%
IMPS	242.000	1.191.081	816.883	280.166	5.450	29.858	665.917	630.130	501.886	1.797.934	7,43	A B	1,68%

(1) Valore catastale rivalutato con gli opportuni coefficienti e moltiplicato per 100, pari al valore minimo da denunciare all'Ufficio Registro al momento del trasferimento della proprietà tra privati

(2) Rapporto tra il valore catastale globale e il prezzo d'acquisto

(3) Di cui 52.172 = uffici e 62.765 = collegi

(4) Valore di bilancio con rivalutazione nel 1984

(5) Ottenuto con riferimento al valore di bilancio con rivalutazione nel 1984

A Ottenuto con riferimento al valore catastale globale

B Ottenuto con riferimento al prezzo d'acquisto

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: PATRIMONIO IMMOBILIARE AL 31 DICEMBRE 1989

(Importi in milioni di lire)

E N T E	PREZZO ACQUISTO:	SUPERFICIE	SUPERFICIE	SUPERFICIE	NUMERO	NUMERO	VAL. CATASTALE:	VAL. CATASTALE:	VAL. CATASTALE:	VAL. CATASTALE:	INDICE DI RIVALUTAZIONE:	TASSO NETTO DI RENDIMENTO:
	(no)	(no)	(no)	(no)	(no)	(no)	(1)	(1)	(1)	(1)		
CARIPLO	480.699	----	231.099	234.735	2.444	8.540	----	283.700	661.180	964.300	2,0	A 3,97% B 7,80%
PERSONALE TELEFONICO STATALE	9.827	----	24.337	13.374	229	1.643	----	:E' stato fornito il valore catastale non aggiornato di un solo immobile				A B
CASSA MARITTIMA MERIDIONALE	11.135	4.953	6.934	18.408	67	939	:incompleti e non aggiornati				A B	
FONDO ASSISTENZA FINANZIARI	4.296	----	8.019	31.326	82	427	----	10.297	33.971	64.268	10,3	A 8,56% B 84,20%
CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO	29.178	----	37.581	5.854	284	1.754	----	14.300	7.400	21.700	0,7	A 2,60% B 5,80%
EMPAIA ⁽¹⁾	312.117	3.883	168.723	100.460	1.970	2.547		274.100	155.200	429.300	1,4	A B
OPAFS		53.845 ⁽¹⁾	circa 902	618	10			782				A 2,670 ⁽¹⁾ B
GEOMETRI	124.791	4.354	95.661	99.826	729	4.689	:manca la possibilità di reperirli				A B	
RAZIONIERI E PERITI COMMERCIALI	134.648	1.600	90.734	97.825	1.096	5.250	4.100	119.361	62.791	166.252	1,2	A 4,45% B 5,49%
CASSA MARITTIMA ADRIATICA	14.850	3.826	10.703	14.866	123	996	5.237	11.730	23.650	40.617	2,7	A 3,60% B 9,20%
EMPAIALP	243.288				1.118 ⁽¹⁾							A B 6,196 ⁽¹⁾
EMPAAL	41.660	3.000	4.600	9.753	34	----	5.614	4.718	19.561	29.893	0,7	A 7,19% B 5,16%

(1) Valore catastale rivalutato con gli opportuni coefficienti e moltiplicato per 100, pari al valore minimo da denunciare all'Ufficio Registro al momento del trasferimento della proprietà tra privati

(2) Rapporto tra il valore catastale globale e il prezzo d'acquisto

(3) Tutti i dati sono incompleti

(4) In gran parte destinati a soggiorni estivi e quindi privi di reddito

(5) Dato fornito dall'Ente: non è chiaro il termine di riferimento utilizzato per il calcolo

(6) Numero totale di unità immobiliari

(7) Dato 1991

A Ottenuto con riferimento al valore catastale globale

B Ottenuto con riferimento al prezzo d'acquisto

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: PATRIMONIO IMMOBILIARE AL 31 DICEMBRE 1989

(Importi in milioni di lire)

E N T E	PREZZO ACQUISTO	SUPERFICIE			NUMERO	NUMERO	VAL. CATASTALE			VAL. CATASTALE	INDICE DI	TASSO NETTO
		USI DIRETTI	USI ABITATIVI	USI COMMERCIALI			ABITAZIONI	VANI	USI DIRETTI			
		(mq)	(mq)	(mq)			(1)	(1)	(1)	(1)	(2)	
SPORTASS	3.626	1.978	1.798	9.372	13	52	1.545	5.755	9.238	16.536	4,56	:A 1,47% :B 6,69%
CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE	50.212	---	81.328	32.340	807	3.402	---	59.450	41.637	101.087	2,00	:A 3,00% :B 7,65%
ENPAV	36	258	2.988			170	333	3.058	6.241	9.632	15,10	:A 1,50% :B 22,65%
IMPRESE DI SPEDIZIONE E AG. MARITTIME	484.600 ¹⁾	863	132.613	43.220	1.412	5.496	1.141	113.712	81.432	196.284		:A 3,16% :B
CASSA DI RISPARMIO DI TORINO	43.157	---	14.878 ¹⁾	38.293	226 ⁵⁾	710 ⁶⁾	Non aggiornati e quasi tutti valori presunti					:A :B 3,06%
CASSA DI RISPARMIO DI ASTI	16.593 ¹⁾	---	12.566	2.926	115	603	Non aggiornati					:A :B
EMPEP	9.249	4.205	2.203	312	30	---	3.911	2.666	377	6.954	0,75	:A 2,00% :B 1,900 ¹⁾
MONTI DEI PASCHI DI SIENA	202.313	---	188.590	100.512	1.725	6.611	---	167.167	135.241	302.408	1,49	:A 2,03% :B 3,02%
PERSONALE MINISTERO FINANZE	6.140	2.020	---	---	---	---	23.495	---	---	23.495	5,66	:A :B
SPEDIZIONERI DOGANALI	17.469 ¹⁾	340	7.880	6.277	95	677	1.475	5.739	6.933	14.207	0,81	:A 6,60% :B 5,18%
CASSA NAZIONALE NOTARIATO	218.028											:A :B 20,81%

1) Valore catastale rivalutato con gli opportuni coefficienti e moltiplicato per 100, pari al valore minimo da denunciare all'Ufficio Registro al momento del trasferimento della proprietà tra privati

2) Rapporto tra il valore catastale globale e il prezzo d'acquisto

3) Valutazione attuale

4) Di cui 13.151 = alloggi e 1.727 = posti auto

5) Di cui 123 = alloggi e 99 = posti auto

6) Molti sono valori presunti

7) Riferito solo all'immobile che dà luogo a reddito

8) Valore di costo + Spese di manutenzione

Ottenuto con riferimento al valore catastale globale

Ottenuto con riferimento al prezzo d'acquisto

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: PATRIMONIO IMMOBILIARE AL 31 DICEMBRE 1989

(Importi in milioni di lire)

E N T E	PREZZO ACQUISTO	SUPERFICIE	SUPERFICIE	SUPERFICIE	NUMERO	NUMERO	VAL. CATASTALE	VAL. CATASTALE	VAL. CATASTALE	VAL. CATASTALE	INDICE DI	TASSO NETTO
		USI DIRETTI	USI ABITATIVI	USI COMMERCIALI			ABITAZIONI	VANI	USI DIRETTI	USI ABITATIVI		
		(mq)	(mq)	(mq)			(1)	(1)	(1)	(1)	(2)	
M: CASSE												A 7,27%
I: UFFICIALI E												
N: SOTTUFFICIALI	1.030	7.464	---	---	---	194	3.904	---	---	3.904	3,76	
I: MARITIMA												
S: MILITARE												B 27,36%
Es:												
M: CASSA												A
O: UFFICIALI	557	---	---	5.890	---	170	---	---	7.108	7.108	12,80	
E: ESERCITO												
D:												B
F: CASSE												A
E: UFFICIALI E	1.208	---	10.935	1.004	338	693	---	14.602	1.465	16.067	15,30	
S: SOTTUFFICIALI												
A: AERONAUTICA												B
BANCO DI												A
NAPOLI	247.982 ⁽¹⁾	---	86.201	37.112 ⁽²⁾	744	3.980	---	61.000	86.900	147.900		B
SCAU	1.568	---	---	7.574 ⁽³⁾			---	---	7.723	7.723	4,93	A
												B
IRPEI	275.046	7.468	175.655	83.857	1.726	6.470	13.493	121.692	134.688	269.873	0,98	A 3,56%
												B 3,61%
STICILCASSA	168.675	---	39.211	115.679	330	1.140	---	30.600	126.000	156.600	1,10	A 5,56%
												B 5,87%
CASSA												A 2,25%
DOTTORI	84.802	2.203	35.178	39.229	292	1.397	4.642	18.239	145.023	167.904	1,98	B 4,46%
COMMERCIALISTI												
CASSA												A
AVVOCATI	71.614	5.000	128.567	49.405	1.511	6.800						B
CASSA												A 4,44%
MARITTIMA	23.162	4.383	14.532	27.034	161	705 ⁽⁴⁾	5.567	8.785	21.992	36.344	1,57	B 4,97%
TIRRENA												

(1) Valore catastale rivalutato con gli opportuni coefficienti e moltiplicato per 100, pari al valore minimo da denunciare all'Ufficio Registro al momento del trasferimento della proprietà tra privati

(2) Rapporto tra il valore catastale globale e il prezzo d'acquisto

(3) Valore stimato al 1990

(4) Comprensiva la superficie degli immobili ad uso diretto

(5) Esclusi vani pertinenze alloggi

A Ottenuto con riferimento al valore catastale globale

B Ottenuto con riferimento al prezzo d'acquisto

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: PATRIMONIO IMMOBILIARE AL 31 DICEMBRE 1989

(Importi in milioni di lire)

E N T E	TITOLI DI STATO ⁽¹⁾			OBBLIGAZIONI ⁽²⁾	AZIONI ⁽³⁾	PARTECIPAZIONI ⁽⁴⁾	PRESTITI	RISERVE	LIQUIDITA'		TOTALE
	BOT	CCT	ALTRI						TESOR. UNICA	BANCA/CASSA	
ENASARCO	A: ---	893.281	349.673	70.655	---	---	3.014	30.813 ⁽⁵⁾	---	1.008.550	2.355.697
	B: ---	10,80%	10,80%	10,80%	---	---	---	10,20%	---	11,80%	---
ENPALS	A: ---	---	---	---	---	---	---	4.210 ⁽⁵⁾	---	105.515	109.733
	B: ---	---	---	---	---	---	---	8,26%	---	10,00%	---
ENPAR	A: ---	---	---	4.134	---	---	2.852	709.171	---	149.833 ⁽⁶⁾	865.990
	B: ---	---	---	16,89%	---	---	5,00%	7,07%	---	9,00%	---
ENPAS	A: ---	904.782	537.543	92.226	---	---	2.275.000	---	---	1.597.000	3.406.570
	B: ---	---	7,40%	---	---	---	---	---	---	4,00%	---
INADCL	A: ---	807.142	---	---	---	---	---	3.467.085 ⁽⁵⁾	---	---	4.274.227
	B: ---	9,40%	---	---	---	---	---	---	---	---	---
INAIL	A: 371.430	20.500	---	1.343.700	166	61.800	---	770.110	---	67.775	2.615.315
	B: 11,24%	11,24%	---	11,75%	1,00%	4,16%	---	13,0%	---	---	---
INPDAI	A: ---	1.254.100	---	73.061	---	---	---	481.412	---	1.484.343	3.492.936
	B: ---	11,50%	---	9,00%	---	---	---	6,55%	---	8,33%	---
IST. POST.	A: 10.568	1.949	---	2.485 ⁽⁵⁾	---	---	---	6.402	1.819	251.096	312.648
	B: 8,35%	10,93%	---	10,61%	---	---	---	7,55%	8,06%	---	3,00%
MIN. TESORO	A: ---	4.413.835	---	1.661.299	---	2.578	---	1.140.944	3.290.764	4.847.744	13.347.432
	B: ---	10,70%	---	9,98%	---	5,81%	---	4,12%	7,13%	(7)	1,13%
INPS	A: ---	1.358	---	1.853	3.954	693.662	---	18.059 ⁽⁵⁾	---	28.530.798	29.249.684
	B: ---	5,39%	---	19,59%	0,00%	1,38%	---	7,12%	---	---	---

A: Imparto

B: Reddito

(a) Titoli e obbligazioni sono al valore di borsa (Enasarco, Enpar), o al prezzo di acquisto (Inpdai), o al valore nominale (Ministero del Tesoro), o al valore di inventario (Inps) o non precisato (altri)

(1) Di cui 2.772 milioni di lire impegni di stipulo e di stanziamento

(2) Nello stato patrimoniale sotto la voce di "altre attività finanziarie"

(3) Nello stato patrimoniale sotto la voce di "altre attività"

(4) Di cui 9 miliardi depositi vincolati in attesa di investimento

(5) Nello stato patrimoniale sotto la voce di "altri titoli"

(6) Di cui 29.156 milioni di lire su conto corrente postale e 9.193 milioni di lire in banca

(7) A fronte dei quali va posto in voce al passivo "debiti per pagamenti effettuati dalle Tesorerie provinciali dello Stato" per 3.993.229 milioni, per un saldo pari a 834.535 milioni di lire

(8) Su conto corrente postale

APPENDICE
SETTORE STATALE

PAGINA BIANCA

SISTEMA FINANZIARIO

Lo Stato non adotta alcun sistema finanziario. Per il dipendente statale la pensione è « salario differito », cioè è una prestazione periodica e vitalizia i cui oneri sono posti a carico del bilancio dello Stato ed al cui finanziamento partecipa il dipendente con un contributo a suo carico. Volendo definire il sistema finanziario adottato dallo Stato, lo si può considerare a « ripartizione ».

ALIQUOTA CONTRIBUTIVA

La ritenuta posta a carico del dipendente dello Stato ha subito nel tempo degli aumenti:

1° gennaio 1976-31 dicembre 1984 è stato del 7 per cento;

1° gennaio 1985-31 dicembre 1988 è stato dell'8,25 per cento.

Tali percentuali di prelievo contributivo erano applicate sull'80 per cento della retribuzione pensionabile; dal 1° gennaio 1989 il contributo è passato al 6,75 per cento dell'intera retribuzione pensionabile.

Dal 1° gennaio 1990 il contributo è pari al 6,95 per cento della intera retribuzione pensionabile e salirà, a decorrere dal 1° gennaio 1991, al 7,15 per cento.

Tali adeguamenti sono stati disposti con la legge di conversione n. 155 del 26 aprile 1989 del decreto-legge n. 65 del 2 marzo 1989.

A carico del datore di lavoro (Stato) nessuna percentuale contributiva.

BASE CONTRIBUTIVA (Retribuzione pensionabile)

Con l'articolo 13 della legge 29 aprile 1977, n. 176, i dipendenti dello Stato sono stati sottoposti alla ritenuta in conto entrata tesoro dei seguenti elementi della base contributiva:

1) stipendio lordo e 13^a mensilità;

- 2) assegno perequativo pensionabile;
- 3) indennità di funzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- 4) assegno personale di cui all'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- 5) indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1958, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni, compreso l'importo corrisposto sulla 13^a mensilità;
- 6) eventuali indennità pensionabili previste per singoli ministeri.

PENSIONE PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETÀ E ANZIANITÀ DI SERVIZIO

I dipendenti dello Stato sono collocati a riposo per raggiunti limiti di età o al compimento dell'anzianità massima di servizio (40 anni); nel primo caso, il diritto alla pensione sussiste se il lavoratore ha acquisito almeno 15 anni di anzianità di servizio; nel secondo caso si ha diritto alla pensione con qualsiasi età raggiunta.

I limiti di età sono normalmente di 66 anni per uomini e donne, con aumento a 70 anni per alcune categorie di dipendenti (professori universitari, magistrati e procuratori dello Stato); per particolari categorie (ferrovieri, militari, ecc.) il limite di età è più basso e stabilito dal rispettivo stato giuridico.

In caso di cessazione volontaria dal servizio, il diritto alla pensione è acquisito dal lavoratore che abbia almeno 20 anni di anzianità di servizio; questo limite è ridotto a 15 anni per le donne coniugate e/o con prole a carico, ma il godimento della pensione differito all'epoca in cui la lavoratrice avrebbe raggiunto 20 anni di anzianità.

In ogni caso, per acquisire l'anzianità richiesta, il periodo di servizio superiore a 6 mesi è arrotondato all'anno intero.

PENSIONAMENTO PER INVALIDITÀ ED INABILITÀ

La dispensa dal servizio per infermità, di cui scaturisce il diritto a pensione, può avvenire:

- a) quando sia scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità, senza che il dipendente risulti idoneo a riprendere il servizio (articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957);

b) quando sia stata accertata una infermità tale da inibire la ripresa del servizio da parte del dipendente (articolo 129 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957).

Gli accertamenti delle condizioni di cui sopra competono ai collegi medici costituiti presso le UU.SS.LL., ai sensi dell'articolo 14, lettera a), della legge n. 833 del 1978.

A seguito del pronunciamento di infermità, l'Amministrazione provvede alla dispensa di ufficio ed alla liquidazione del trattamento di quiescenza, sempre che sussista il requisito minimo di servizio richiesto, pari a 15 anni (14 anni, 6 mesi e 1 giorno).

PENSIONE AI SUPERSTITI

La pensione spetta ai superstiti quando il dante causa abbia maturato almeno 15 anni di anzianità di servizio.

La pensione spetta nell'ordine:

— al coniuge (non divorziato ovvero divorziato o separato per colpa, con possesso di assegno alimentare);

— agli orfani minorenni (al di sotto dei 21 anni o, se studenti, fino a 26 anni), ai figli maggiorenni inabili e nullatenenti;

— ai genitori, purché inabili o ultrasessantenni, conviventi, a carico e nullatenenti.

MISURA E CALCOLO DELLA PENSIONE

A) *Pensione per raggiunti limiti di età, inabilità e prepensionamento.*

Il trattamento di quiescenza concesso ai dipendenti dello Stato è composto da due elementi:

a) pensione;

b) indennità integrativa speciale.

La pensione è determinata applicando all'ultima retribuzione percepita la percentuale corrispondente all'anzianità minima di servizio; tale percentuale parte da un minimo del 41,3 per cento con 15 anni di servizio, fino ad un massimo del 94,4 per cento con 40 anni di servizio (incremento del 2,12 per cento per ogni anno); l'anzianità viene calcolata in anni interi e viene trascurata la frazione di anno inferiore a 6 mesi.

L'indennità integrativa speciale sul trattamento di quiescenza varia a seconda del motivo della cessazione:

a) se la cessazione avviene per raggiunti limiti di età, di servizio o per inidoneità, l'indennità integrativa speciale è corrispo-

sta per intero ed è pari all'importo determinato semestralmente con decreto ministeriale;

b) se la cessazione avviene per dimissioni volontarie, l'indennità integrativa speciale viene corrisposta in quarantesimi, in relazione all'anzianità di servizio utile, fatto salvo l'importo minimo di 448.554 lire mensili.

B) *Pensione privilegiata ordinaria.*

Fermo restando che anche il trattamento privilegiato è composto da due elementi, la percentuale su cui viene determinato l'importo della pensione è differenziata a seconda che si tratti di personale impiegatizio od operaio:

a) per gli impiegati, la pensione privilegiata è pari al 94,4 per cento della base pensionabile — qualunque sia l'anzianità di servizio all'atto del collocamento a riposo — se infermità o lesioni siano ascrivibili alla 1ª categoria della tab. a) allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981 (la misura è equivalente alla pensione ordinaria con 40 anni di servizio). Se le infermità o lesioni sono di minore entità, la pensione è pari ad un quarantesimo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile. Essa comunque non potrà essere inferiore ad un terzo né superiore al 94,4 per cento della base stessa;

b) per gli operai non idonei al servizio si prescinde dalla categoria cui è ascrivibile l'infermità e la pensione privilegiata pari a quella normale calcolata in base al servizio utile aumentato di 10 anni; in ogni caso la pensione privilegiata non può essere inferiore al 44 per cento né superiore al 94,4 per cento della base pensionabile.

L'indennità integrativa speciale è corrisposta nella misura intera. In presenza di determinate condizioni fisiche sono previste alcune indennità accessorie.

ESEMPI DI CALCOLO

La diversa normativa per il calcolo della pensione produce effetti economici diversi.

Proponiamo gli importi della pensione spettante a parità di retribuzione — L. 19.904.560 complessive annue — e di anzianità nei tre comparti.

Il calcolo di pensione con decorrenza 1° gennaio 1989 è effettuato sull'ultima retribuzione percipita al netto della I.I.S. al 31 dicembre 1988, con conglobamento della quota di I.I.S. di L. 1.081.000 annue.

a) *anzianità 25 anni:*

retribuzione al netto I.I.S.	10.338.350 ×
aliquota corrispondente anzianità	0,62540 =
	<hr/>
pensione annua	6.465.604 :
	13 =
	<hr/>
pensione mensile	497.354 +
I.I.S. (25/40) (*)	448.554 =
	<hr/>
importo mensile pensione	945.908

b) *anzianità 35 anni:*

retribuzione al netto I.I.S.	10.338.350 ×
aliquota corrispondente anzianità	0,83789 =
	<hr/>
pensione annua	8.662.400 :
	13 =
	<hr/>
pensione mensile	666.338 +
I.I.S. (35/40)	509.442 =
	<hr/>
importo mensile pensione	1.175.780

c) *anzianità 40 anni:*

retribuzione al netto I.I.S.	10.338.350 ×
aliquota corrispondente anzianità	0,94400 =
	<hr/>
pensione annua	9.759.402 :
	13 =
	<hr/>
pensione mensile	750.723 +
I.I.S. intera	665.395 =
	<hr/>
importo mensile pensione	1.416.118

(*) Minimo garantito (articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito dalla legge n. 79 del 25 marzo 1983).

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

La buonuscita erogata al dipendente statale ha natura previdenziale.

A fronte della prestazione erogata, il dipendente e l'Amministrazione di appartenenza versano all'ENPAS, che gestisce il fondo, rispettivamente il 2,50 per cento e il 7,10 per cento sull'80 per cento dello stipendio – esclusa l'indennità integrativa speciale – con l'inclusione dal 1° giugno 1979 della 13ª mensilità, oltre eventuali assegni aggiuntivi.

Misura del trattamento.

La buonuscita è pari ad un dodicesimo dell'80 per cento delle voci soggette a contribuzione, esclusa l'indennità integrativa speciale, ed è detassata del 26,04 per cento dal 1° gennaio 1980.

Sulla differenza viene eventualmente effettuata la trattenuta IRPEF, come per il settore privato.

EVOLUZIONE DELLA SPESA PENSIONISTICA
PER I DIPENDENTI DELLO STATO

ANNI	Iscritti (unità) (1)	Pensioni (unità) (1)	Contributi (miliardi) (2)	Spesa (miliardi)
1987	2.383.000	1.248.000	3.176	18.970
1988	2.427.000	1.282.000	3.936	22.428
1989	2.437.000	1.317.000	4.377	24.877
1990	2.450.000	1.352.000	5.023	27.161
1991	2.464.000	1.387.000	5.536	29.585

(1) Compreso Ente ferrovie dello Stato.

(2) A carico dei dipendenti.

N.B.: I dati per gli anni 1990 e 1991 sono stimati.

Il numero delle pensioni comprende anche le pensioni provvisorie e quelle dell'Istituto postelegrafonici.

Fonte: Ispettorato generale settore pubblico allargato.

C O N C L U S I O N I

PAGINA BIANCA

CONCLUSIONI

Al termine del suo primo anno di attività la Commissione ha registrato la grande complessità ed eterogeneità del sistema previdenziale (53 sono stati gli enti su cui è stata effettuata l'attività di controllo), riscontrandone gli elementi positivi e le disfunzioni, di cui la relazione tratteggia i principali e più significativi elementi.

Alcune considerazioni devono essere fatte sulla situazione del « quadro di governo » di numerosi enti previdenziali.

L'attività di indagine e di controllo svolta dalla Commissione ha posto in luce l'anomala situazione di commissariamento in cui, da tempo a volte lunghissimo, versano numerosi enti, molti dei quali tra quelli di maggiore importanza.

Lo stato di commissariamento non appare per gran parte di essi più giustificato dalle ragioni che lo resero necessario, e dunque occorre superare questo stato eccezionale di gestione, avviando con iniziative legislative la normalizzazione della situazione.

Per quanto concerne le questioni di dotazione del personale, generale è la richiesta degli enti di coprire la carenza di organico che essi lamentano.

Pur astrattamente giustificata e rispondente al vero, la rivendicazione di acquisizione di ulteriore personale non tiene conto per un verso della perdita di competenze sopportata da numerosi enti a seguito del trasferimento di queste agli enti locali, per un altro dello sviluppo della informatizzazione e delle procedure automatizzate delle attività, che, a regime, comporteranno la riduzione di necessità di personale.

Nel corso degli ultimi anni il processo di informatizzazione si è sviluppato in misura apprezzabile con numerose iniziative che hanno favorito in generale un miglioramento della efficienza degli enti.

Tuttavia occorre rilevare che non sempre le procedure informatiche hanno dato luogo ad un miglioramento dei servizi e non sempre sono stati colti gli effetti che esse dovrebbero produrre a livello organizzativo. La Commissione ha registrato poi una notevole frammentazione dei sistemi informativi, delle attività informatizzate e dei tempi di informatizzazione. I processi di automazione possono produrre sinergia, capacità di controllo, conoscenze incrociate, insomma una ottimizzazione della qualità dei servizi e delle funzioni organiz-

zative quanto più essi sono in grado di colloquiare fra di loro. A tale risultato devono tendere gli sforzi che in tale settore gli enti stanno compiendo.

Per tali ragioni la Commissione intende approfondire in futuro tutti i problemi, le implicazioni e gli effetti cui l'adozione delle procedure informatiche può dar luogo.

Grande attenzione la Commissione ha posto alla questione del decentramento territoriale degli enti che si realizza anche mediante l'istituzione di ruoli periferici del personale che molti tra i maggiori enti vanno concretizzando. Tale processo è positivo poiché consente nella generalità dei casi una maggiore rapidità delle prestazioni e può contrastare efficacemente il fenomeno negativo dell'equilibrio determinato dalla eccessiva presenza di personale in alcune sedi e di una insufficienza dell'organico in altre. Il decentramento va proseguito con impegno, ma ne va altresì valutata la necessità, così come va verificata la possibile integrazione tra enti simili, territorialmente decentrati o accentrati.

La Commissione non ha, in questa sua prima fase di attività, avuto l'opportunità di un diretto rapporto con i patronati, che si propone di realizzare nel prossimo anno, al fine di effettuare una verifica approfondita della esperienza e delle attuali funzioni di tali organismi.

Con preoccupazione, nel corso della valutazione delle attività dei singoli enti, è stata rilevata la progressiva estensione di quelle assistenziali, che spesso si svolgono *extra legem*. Tale espansione produce effetti di sovrapposizione di competenze, in particolare con quelle regionali, senza che si realizzino un miglioramento ed una generalizzazione dei servizi prestati. Anche questi particolari profili saranno oggetto di specifica attenzione della Commissione nella propria futura attività.

Alcune specifiche osservazioni vanno fatte relativamente al patrimonio degli enti.

La Commissione si è trovata in questo campo di fronte a grandi difficoltà sia in ordine alla conoscenza stessa dei dati, alcuni dei quali, come si evince dalle tavole sinottiche nell'apposita sezione del documento, non è stato possibile ottenere, malgrado le reiterate richieste, sia in ordine alla valutazione dei medesimi, a causa dei diversi parametri di valore sottesi ai medesimi. Il risultato dell'indagine conferma comunque l'importanza del patrimonio e quindi la Commissione intende in futuro impegnarsi a fondo su questo aspetto che presenta elementi di oscurità, che vanno resi invece chiari e trasparenti, al fine di un suo migliore utilizzo.

Si è in precedenza accennato alla grande ricchezza e complessità del settore previdenziale. Tale complessità è determinata dal pluralismo degli enti competenti all'assicurazione di trattamenti previdenziali ed assistenziali.

Il pluralismo degli enti costituisce un principio che deve essere garantito, così come deve essere garantita una crescente armonizzazione dei trattamenti prestati.

In questo settore diverse categorie contribuiscono con quote di solidarietà al finanziamento della spesa pensionistica, anche se gli

oneri di tale partecipazione sono disomogenei. Nel sistema così come esso dovrebbe risultare dalla riforma, sarà opportuno individuare i soggetti cui faranno carico con una diversa ripartizione gli oneri del complessivo finanziamento della spesa pensionistica. Una razionale distribuzione di essi può essere identificata come segue:

— alla produzione — datori di lavoro e lavoratori — la quota relativa alla spesa previdenziale;

— allo Stato parte della spesa previdenziale e quella assistenziale;

— alla solidarietà intercategoriale una quota da definire indicativamente nei limiti del 2-4 per cento dell'onere complessivo della spesa assistenziale a seconda della capacità contributiva.

Nell'ambito del pluralismo devono tuttavia essere perseguiti gli obiettivi di efficienza e di economicità. In tal senso occorre verificare l'effettiva necessità di sussistenza di numerosi enti e considerare la possibilità della soppressione e di accorpamenti di quelli le cui competenze possono essere assunte da altri istituti.

In proposito, la Commissione ritiene di dovere assumere una iniziativa nei confronti del Governo con l'obiettivo di una riduzione del pleorico numero degli enti attualmente esistenti.

Si tratta di un obiettivo di grande rilievo che deve essere perseguito con fermezza, superando anche resistenze di carattere burocratico e amministrativo, poiché esso può consentire una forte accelerazione del processo di miglioramento dei servizi e della qualità delle prestazioni, nel contempo realizzando i principi di equità che sono alla base del nostro ordinamento.

2. Nel corso dell'attività della Commissione, unanime è stato il riconoscimento da parte dei gruppi della necessità di mantenere il sistema previdenziale pubblico che, per estensione e per il livello di protezione sociale, rappresenta una conquista irrinunciabile del nostro paese. Proprio per poter conservare i risultati raggiunti, occorre tuttavia procedere in modo urgente ad una riforma e riprogettazione del sistema, che ne renda tollerabili gli oneri e ne migliori l'equità e l'efficienza.

Il sistema previdenziale italiano presenta tensioni destinate ad acuirsi nel tempo e prospettive assai preoccupanti, e da più parti riconosciute, pur nella differenza dei parametri e delle valutazioni assunte a basi delle future proiezioni. Le previsioni sono tali da non consentire più aggiustamenti o razionalizzazioni del sistema ma, come si è detto, postulano una complessiva riforma.

Tale prospettiva di riforma appare addirittura tardiva rispetto ai processi sociali, economici e demografici da tempo in corso nel Paese. Si tratta di un richiamo in primo luogo da rivolgere al Parlamento ed al Governo, poiché l'allarme sulle preoccupanti evoluzioni del sistema previdenziale sono da tempo note.

D'altra parte lo scenario in cui la riforma si colloca appare assai diverso dal passato. La prospettiva del mercato unico europeo costi-

tuisce infatti una sfida per il nostro paese anche nel settore previdenziale.

Il sistema pensionistico italiano presenta, rispetto a quello degli altri paesi europei, elementi di differenziazione sia a livello legislativo — e quindi di protezione sociale — sia avendo riguardo alla dinamica di sviluppo delle grandezze socio-economiche direttamente influenti sui sistemi stessi.

Nel 1988, secondo dati di fonte Eurostat, la spesa per la sicurezza sociale italiana per abitante, inclusiva della spesa per la sanità, si è attestata tra quelle più basse tra i paesi europei, superiore soltanto a Irlanda, Spagna e Portogallo; tale rilievo vale anche per quanto riguarda l'incidenza delle spese per la sicurezza sociale rispetto al PIL.

Per quanto concerne la legislazione previdenziale, numerose sono state le modificazioni recentemente intervenute o in corso di discussione in alcuni dei principali paesi europei.

La riforma della previdenza non potrà non tenere dunque conto della opportunità di un graduale processo di armonizzazione delle legislazioni dei paesi membri della Comunità europea.

Occorre poi ricordare la peculiarità del sistema italiano, costituita dalla numerosa presenza di italiani emigrati all'estero, che ha reso necessarie convenzioni internazionali relative al trattamento previdenziale di questi lavoratori. In questo campo si sono realizzate distorsioni e storture cui appare opportuno porre rimedio, per evitare che i lavoratori italiani residenti all'estero godano di trattamenti diversi da quelli residenti in Italia. La Commissione valuta tuttavia urgente rivedere l'intera materia, anche opportunamente prevedendo l'introduzione di un assegno sociale per gli emigrati in condizione di grande bisogno, onde assicurare in tutta la vita del lavoratore una adeguata copertura assicurativa, ma contestualmente provvedendo ad eliminare gli ingenti oneri « impropri » che il nostro Paese sopporta.

Tutti gli aspetti connessi a questi problemi, nonché ad una comparazione dell'evoluzione legislativa nei principali paesi europei e alla sua influenza sulla situazione italiana, saranno oggetto di apposite indagini da parte della Commissione.

Per quanto concerne gli aspetti finanziari, si è accennato in precedenza ai vincoli di finanza pubblica che sono posti a base della necessità del contenimento delle spese previdenziali.

La relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico per l'anno 1991 quantifica in 68.390 miliardi l'apporto complessivo dello Stato nel 1990 agli enti previdenziali, di cui 60.315 miliardi costituiti da trasferimenti all'INPS, per la massima parte a fronte di oneri sociali e assistenziali.

La relazione stessa evidenzia il positivo incremento del gettito contributivo (+ 15,9 per cento rispetto al 1989), ottenuto con il miglioramento dell'efficienza e la lotta all'evasione e alla elusione.

Le previsioni di medio e lungo periodo, formulate in recenti ufficiali presentazioni da parte del Ministero del Tesoro e dell'INPS, dimostrano peraltro la insostenibilità dell'attuale situazione pensionistica nella maggior parte dei comparti sia pubblici sia privati.

Ampia è la discussione intorno all'aliquota di equilibrio e sul suo metodo di calcolo, che può determinare forti divergenze intorno alle necessità finanziarie del settore ed alle conseguenti specifiche opzioni.

La Commissione ritiene opportuno impegnarsi perché in futuro il Parlamento, sulla base dell'apporto tecnico dei servizi di documentazione e di ricerca della Camera e del Senato, possa esprimere una propria valutazione sulla coerenza e sulla congruità dei parametri posti a base delle previsioni come premessa di una riforma che qui si auspica imminente.

Come si è in precedenza accennato, a fondamento della necessità della riforma vi sono elementi di carattere sociale e finanziario. Per quanto concerne i primi, appare di decisiva rilevanza il fenomeno dell'invecchiamento della popolazione, peraltro comune ai paesi industrializzati. Secondo i dati di fonte United Nations World Population Prospect 1988, nel periodo 1950-1955 l'età media maschile era di 64,3 anni e femminile di 67,8 anni; nel periodo 1985-1990 essa è salita rispettivamente a 72,4 e 79,1 anni. Il differenziale dell'aspettativa di vita in Italia è salito quindi per gli uomini di 8 anni e per le donne di 11 anni circa, registrando valori tra i più elevati rispetto a quelli degli altri paesi europei (in Germania infatti il differenziale si attesta a 6 anni per gli uomini e 8,4 per le donne; in Francia la quantificazione è in 8 e 10 anni).

D'altra parte l'Italia si colloca al primo posto nella graduatoria dei paesi europei a più bassa fecondità.

L'aumento dell'età pensionabile, proposto da più parti, produrrà sicuramente benefici effetti in termini di contenimento della spesa della previdenza pubblica. Tale misura, che peraltro già corrisponde ad esigenze e bisogni, per così dire, « essenziali » dei lavoratori, ed è coerente alla evoluzione demografica e alla diversa qualità del mercato del lavoro, che tende a divenire sempre più di natura intellettuale e professionale, va introdotta con la opportuna gradualità. Ove tale misura non fosse adottata, potrebbe paventarsi una utilizzazione in forma non trasparente e non protetta della forza di lavoro in quiescenza secondo la vigente normativa.

Gli interventi modificativi sull'età pensionabile e sul metodo di calcolo delle pensioni implicheranno una profonda revisione delle modalità, degli oneri e delle condizioni dei prepensionamenti nel settore privato e dei pensionamenti anticipati in quello pubblico.

In proposito tuttavia dovranno essere previsti anche in futuro trattamenti differenziati e più favorevoli per le categorie sottoposte ad una attività lavorativa particolarmente usurante.

Un ulteriore correttivo all'attuale situazione può essere costituito dal criterio di calcolo della pensione che potrebbe essere effettuato su un periodo di riferimento più ampio di quello attuale, con una progressiva armonizzazione fra pubblico e privato.

Quanto al trattamento di fine rapporto, sta emergendo nel dibattito una tendenza ad utilizzare quote minori di quest'ultimo a fini integrativi. A tale proposito si conferma l'esigenza di una compiuta definizione di tali regimi, sia gestiti nel settore pubblico che da

privati, perché sia assicurata una condizione di progressiva omogeneità secondo le regole del mercato.

Con riferimento ai principi più generali, la Commissione ritiene fondamentali i principi di equità e di flessibilità del sistema in modo tale da consentire il prolungamento dell'attività lavorativa per i lavoratori interessati, ivi compresa l'eventuale scelta per il tempo parziale nell'ultima fase dell'attività lavorativa nonché, dopo il pensionamento, rapporti di collaborazione con il precedente datore di lavoro.

Utili indicazioni in proposito sono suggerite dalla Commissione d'inchiesta sulla dignità dell'anziano.

Appare opportuna una legislazione volta ad armonizzare con gradualità il settore pubblico e privato, e all'interno di questi, ad assicurare una perequazione tra le diverse categorie di lavoratori. Un esempio di grande rilievo sociale è costituito in questa prospettiva dal provvedimento di legge in materia di pensioni d'annata.

La linea più efficace e più percorribile di razionalizzazione dell'attuale sistema e di omogeneizzazione delle normative resta quella di introdurre nuove normative per tutti i nuovi assunti, con una disciplina transitoria tendente ad una graduale armonizzazione del settore privato e del settore pubblico.

La riforma che si auspica richiede, poiché presuppone cambiamenti significativi di funzionamento e di erogazione delle prestazioni, tempi non brevi di realizzazione e conseguentemente per essere efficace, per potersi sintonizzare e sincronizzare con i mutamenti in atto nella società, deve essere oggi definita e realizzata con l'obiettivo di rispondere fin da oggi alle esigenze di socialità prevedibili nel futuro.

In questa direzione, si pone l'esigenza di realizzare un sistema previdenziale pubblico in grado di garantire non più, in termini privilegiati e prevalenti, la domanda di previdenza riguardante la copertura del solo reddito da lavoro dipendente, ma anche quella relativa alla pluralità delle attività lavorative che ogni cittadino riuscirà a svolgere lungo l'arco della sua vita economicamente attiva.

In conclusione, la riforma del sistema previdenziale sarà tanto più efficace quanto più sarà in grado di assicurare il consenso sociale ai criteri che dovranno ispirarla e cioè alle condizioni di equità rappresentate da un corrispettivo adeguato alle contribuzioni versate e in coerenza ai principi solidaristici previsti dalla nostra Costituzione, cui deve uniformarsi in primo luogo lo Stato.